

LEGES ET IURA P(OPULI) R(OMANI) RESTITUIT.
PRINCIPE E DIRITTO IN UN AUREO DI OTTAVIANO

I parte. *L'aureus e l'editto del 28*

1. L'inesauribile dibattito sulla genesi del Principato è stato ravvivato da un nuovo documento, un *aureus* coniato nel 28 a.C., pubblicato nel 1999 da J.W. Rich e J.H.C. Williams¹.

La moneta era stata acquistata nel 1995 dal British Museum e la si credeva esemplare unico. Nel 2005, i conservatori del Museo di Blackburn, presso Manchester, nel catalogare la collezione che era stata legata nel 1946 da un industriale locale, Edward Hart, hanno constatato di possedere da sessant'anni un altro esemplare della moneta acquistata dal British. La comparsa del secondo esemplare ha tolto voce a chi aveva avanzato dubbi sull'autenticità del primo².

* Relazione tenuta al Convegno di diritto romano di Copanello, l'8 giugno 2006. Ho presentato quest'interpretazione all'École des Hautes Études en Sciences Sociales, il 26 maggio 2004, su invito di Yan Thomas, e in seguito all'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, il 31 maggio 2007. Grazie a Jean-Louis Ferrary per la lettura.

¹ J.W. Rich - J.H.C. Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus of Octavian and the Settlement of 28-27 BC*, «NC» 159 (1999), pp. 169 ss. A quest'edizione ha apportato importanti precisazioni, alle quali sarà fatto riferimento specifico *infra*, § 8, H. Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien (28 av. J.-C.)*, «BSFN» 58 (2003), pp. 1 ss. Foto: Tav. I nr. 1. L'*aureus* ha suscitato eco come documento delle vicende storiche e costituzionali, per lo più nel solco dell'interpretazione propostane dagli editori Rich e Williams: vd. K. Bringmann, *Von der res publica amissa zur res publica restituta. Zu zwei Schlagworten aus der Zeit zwischen Republik und Monarchie*, in *Res publica reperta. Zur Verfassung und Gesellschaft der römische Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag*, Stuttgart 2002, pp. 112 ss.; K. Bringmann - Th. Schäfer, *Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums*, Berlin 2002, p. 188; T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2002², p. 4 nt. 7; J.-L. Ferrary, *Res publica restituta et les pouvoirs d'Auguste*, in S. Franchet d'Espèrey - V. Fromentin - S. Gotteland - J.-M. Roddaz (edd.), *Fondements et crises du pouvoir*, Paris 2003, p. 419; L. Fanizza, *Autorità e diritto. L'esempio di Augusto*, Roma 2004, pp. 92 ss.; W. Eder, *Augustus and the Power of Tradition*, in K. Galinsky (ed.), *The Cambridge Companion to the Age of Augustus*, Cambridge 2005, pp. 23 s.; sulla stessa linea, ma con svolgimenti ulteriori (su cui vd. *infra*, nt. 93), Fr. Hinard, *Genèse et légitimation d'une institution nouvelle. La tribunicia potestas d'Auguste*, in M.P. Baccari - C. Cascione (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione I*, diretto da L. Labruna, Napoli 2006, pp. 815 ss., spec. 833 ss.

² Edizione: R. Abdy - N. Harling, *Two Important New Roman Coins*, «NC» 165 (2005), pp. 175 s. Foto: Tav. I nr. 2. Ancora di recente, P. Bianchi, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007, p. 8 e nt. 11, afferma che l'autenticità della moneta (del British Museum) «data per certa dagli esperti di numismatica romana, è però messa in discussione dalla dottrina romanistica». A prescindere dalla mancata conoscenza dell'esistenza del secondo esemplare, l'attribuzione dei precedenti dubbi alla «dottrina romanistica» appare frutto di un equivoco: il R. Martini autore di *Note in calce ad una falsa emissione aurea di Octavianus recentemente apparsa sul mercato antiquario*, «Annotazioni Numismatiche» 5 (1992), pp. 94 s., non è il romanista Remo Martini, come sembra ritenere l'Autrice, bensì il numismatico Rodolfo Martini.

I due esemplari a confronto mostrano di appartenere a una stessa emissione, con le normali differenze di conio e in diverso stato di conservazione.

Al diritto è ritratta una testa laureata di Ottaviano, volta a destra; dalla corona scendono nastri sulla nuca. Ottaviano aveva ricevuto dal Senato il privilegio di «indossare sempre la corona d'alloro» nel 36, per la vittoria su Sesto Pompeo³, ma l'evento cronologicamente prossimo, cui allude la corona, è il triplo trionfo decretato a Ottaviano nell'agosto del 29, cioè l'anno precedente la moneta, per le vittorie sui Pannonii e Dalmati, per la battaglia navale di Azio e per la conquista dell'Egitto⁴.

La legenda è IMP(ERATOR) CAESAR DIVI F(ILII)S(UL) VI: il sesto consolato (Ottaviano iterava la carica dal 31) stabilisce appunto la data della moneta al 28 a.C. Il *cognomen* Caesar e il patronimico indicano che Ottaviano è figlio (adottivo) di Giulio Cesare, il quale era stato divinizzato dal 1 gennaio 42⁵; il *praenomen* Imperator era stato conferito ufficialmente a Ottaviano nel 29, cioè l'anno precedente, anche se l'aveva portato fin dal 38 come discendente di Cesare⁶.

Il rovescio effigia lo stesso Ottaviano togato, assiso sulla sella curule, di cui si vedono il solido sedile e le gambe a «X», tipiche di questa sedia trasportabile. Ottaviano è rivolto verso la sinistra di chi guarda. Con la mano destra impugna un rotolo, un *volumen*; ai suoi piedi, è appoggiato a terra uno scrigno chiuso, che serve a contenere altri rotoli. La riga in esergo esclude dal campo iconico il podio su cui insisteva la sella, cioè il *tribunal*.

La legenda al rovescio è: LEGES ET IURA P. R. RESTITUIT. Essa compendia i significati della moneta e quindi sarà esaminata con particolare attenzione nel corso di questo studio.

³ Cass. Dio 49.15.1.

⁴ Cass. Dio 51.21.5-7: il terzo trionfo vide nel corteo la figura di Cleopatra adagiata sul divano in punto di morte.

⁵ Proclamazione di Cesare come «Giove Giulio»: Cass. Dio 44.6.4. Sulla filiazione da Cesare — che dopo il 27 tende a scomparire dalle monete — vd. D. Kienast, *Augustus und Caesar*, «Chiron» 31 (2001), pp. 18 ss. Sulla formazione dell'onomastica di Ottaviano, fino al conclusivo Imp. Caesar Divi filius Augustus, vd. C.J. Simpson, *Imp. Caesar Divi filius. His Second Imperial Acclamation and the Evolution of an Allegedly «Exorbitant» Name*, «Athenaeum» 86 (1998), pp. 426 ss.

⁶ Cass. Dio 52.41.3, il quale chiarisce che il *praenomen* Imperator assunto nel 29 a.C. non era il titolo che, in base all'antica consuetudine, veniva talora concesso ai comandanti che avevano riportato una vittoria, bensì designava la detenzione del potere sovrano, con la stessa valenza del titolo che era stato votato per Cesare e per i discendenti di lui. Sull'attribuzione a Cesare (trasmissibile a figli e nipoti), vd. Suet. *Iul.* 76.2 e Cass. Dio 43.44.2. Sull'affidabilità — a volte contestata — della notizia, vd. Simpson, *Imp. Caesar Divi filius* cit., p. 420. Ottaviano figura con il prenome Imperator anche in monete anteriori al 29, come nelle emissioni in oro e in argento del secondo triumvirato *RRC* 540 (IMP. CAESAR DIVI F. IIIIVIR ITER R. P. C.). Il *Scutum de Aphrodisiensibus*, l. 26 (ed. J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London 1982, nr. 8), del 39, in cui compare ancora il *praenomen* Caius, conferma che Imperator fu assunto dal 38; così Reynolds, *op. cit.*, pp. 75 s.; Simpson, *op. cit.*, p. 422.

2. Quanto alla collocazione geografica della zecca che conì questi *aurei*⁷, ci si deve fermare ad un'ipotesi, tuttavia molto probabile.

Com'è stato notato, l'*aureus* mostra molteplici, strette somiglianze con un tetradramma emesso in quello stesso anno 28 (*RIC* 476; Tav. I nr. 3)⁸. In entrambe le monete Ottaviano indossa una corona d'alloro (in altri tipi dello stesso periodo, la corona di Ottaviano è invece indossata da divinità) e precisamente con coda a nastri; si è osservato che persino le ciocche di capelli che da sotto il nastro si curvano sulla nuca verso le orecchie seguono un disegno analogo⁹. Il nome e la titolatura di Ottaviano — IMP(ERATOR) CAESAR DIVI F(ILII)S CO(N)S(UL) VI — compaiono in questa combinazione solo nelle due monete in esame e in nessun'altra del periodo. È significativo, infine, che le legende delle due monete abbiano in comune un contenuto politico-giuridico (nel tetradramma la legenda compare sul diritto: LIBERTATIS P(OPULI) R(OMANI) VINDEX)¹⁰.

Al rovescio del tetradramma, la cd. cista mistica — cioè la cesta cilindrica che contiene gli oggetti sacri dei culti di Dioniso — mostra che si tratta di un cistoforo, un tipo che risale ai re di Pergamo e che fu infine adottato anche dai Romani. Il tetradramma dunque proviene sicuramente da una zecca dell'Asia, forse di Efeso. Le somiglianze suggeriscono perciò che l'*aureus* abbia la stessa provenienza.

3. Il nuovo *aureus* di Ottaviano esercita un notevole fascino sul giurista, perché

⁷ Le emissioni di questo periodo erano costituite, per una parte, dalle monete coniate localmente dalle città, specialmente dell'Oriente greco, per l'altra parte dalle «emissioni imperiali» controllate centralmente, in oro, argento e bronzo. Queste ultime sono raccolte nell'opera di riferimento *The Roman Imperial Coinage* (di seguito *RIC*; per il periodo augusteo: C.H.V. Sutherland, *From 31 BC to AD 69*, London 1984); per la monetazione locale è stata avviata la silloge A. Burnett - M. Amandry - P.P. Ripollès (edd.), *Roman Provincial Coinage*, London-Paris 1992 (di seguito *RPC*).

⁸ Seguo Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 173 ss. Nel rovescio del cistoforo in questione (su cui vd. ancora *infra*, § 11), il ritratto della *Pax* che soffoca la fiamma della guerra simboleggia la fine della guerra con Antonio e Cleopatra, il caduceo la ripresa delle attività commerciali, mentre la corona d'alloro che lo contorna ricorda i tre trionfi di Ottaviano del 13-15 agosto 29.

⁹ Viceversa, l'immagine al rovescio dell'*aureus* è affine a quella esibita da un denario della cd. serie IMP. CAESAR del 29/28 (*RIC* 270), in cui Ottaviano assiso sulla sella curule regge (invece del *volumen*) una statuetta della Vittoria: vd. Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 174 s., 178 ss., che propongono il confronto con una delle coppe di Boscoreale. L'iconografia del denario si riferisce alla dedica dell'altare della Vittoria, compiuta nel 29 da Ottaviano nella Curia, e al dono della statua della Vittoria portata da Taranto e ivi installata. L'idea che, nel denario *RIC* 270, la statua della Vittoria si accinga a donare la corona «to an unseen recipient, evidently the Roman people» (*op. cit.*, pp. 180, 183) è tuttavia giustamente criticata da Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 2, in base al principio generale dell'iconografia monetale, secondo il quale quando un personaggio dona qualcosa a qualcuno, l'accipiente è sempre esplicitamente rappresentato (su questo principio, vd. *infra*, § 8). A conferma, viene fatto notare che la *Victoriola* nella mano di Ottaviano è una semplice statuetta, che perciò non può donare alcunché.

¹⁰ Su cui vd. *infra*, § 11.

per la prima e unica volta nell'intera storia della monetazione romana vi appare un *princeps* in un contesto precisamente giuridico¹¹. Per di più, l'aureo proviene da un periodo cruciale per la definizione costituzionale del principato¹².

Il ritrovamento è eccezionale anche da un altro punto di vista, perché, com'è stato subito visto¹³, il documento numismatico combacia con una notizia fornita concordemente da Tacito e da Cassio Dione.

Conviene iniziare dallo storico d'età severiana, che fornisce un resoconto puntuale inserito in una cornice di tipo annalistico, che non richiede perciò particolare attenzione al contesto¹⁴:

¹¹ L'unico esempio avvicinabile — come propongono Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 177 — riguarda ancora Augusto ed è costituito dai denarii dei monetali C. Mario e C. Sulpicio Platorino, probabilmente nel 13 a.C. Il denario di C. Mario (RIC 397; 400) mostra Augusto e Agrippa in piedi, ciascuno con un rotolo in mano e con uno *scrinium* a terra; nel denario di Platorino (RIC 406-7), essi siedono su un *subsellium* tribunizio provvisto di rostri. Anche allargando il campo ad altri mezzi iconografici, diversi dalle monete, la situazione non mi pare mutare. Benché nell'arte romana siano diffuse le scene in cui il principe dà udienza a sottoposti — cittadini o stranieri che siano — per i più vari scopi, dalla sottomissione di barbari all'attribuzione di *regna* alla distribuzione di denaro (*congiaria*), sono infatti quasi totalmente assenti le rappresentazioni delle udienze in cui si compivano i principali atti di governo, con l'unica possibile eccezione della scena giudiziaria raffigurata sulla coppa d'argento di Meroë, qualora il personaggio assiso sulla sella curule sia da identificare con Augusto (vd. H. Gabelmann, *Antike Audienz- und Tribunalsszenen*, Darmstadt 1984, spec. pp. 105 ss., per una tipologia delle scene di udienza imperiale; ivi, pp. 126 s., a proposito dell'argento di Meroë, sul quale vd. più di recente H. Mielsch, in H. Mielsch - B. Niemeyer, *Römisches Silber aus Ägypten in Berlin*, Berlin 2001, p. 3, che ribadisce l'identificazione con Augusto). Come si può intendere da questa breve rassegna, nella penuria di rappresentazioni di atti giuridici compiuti da *principes*, Augusto gode di una situazione privilegiata, forse proprio legata al suo essere figura di transizione fra il magistrato repubblicano e l'autocrate.

¹² Uso l'appellativo *princeps* perché ovviamente tale si deve già considerare Ottaviano (*potens rerum omnium*, RDGA 34.1: vd. *infra*, nt. 82), anche prima del 27. Per un rinnovato esame del momento di cesura fra regime repubblicano e monarchico nella coscienza dei contemporanei, vd. K. Sion-Jenkis, *Von der Republik zum Prinzipat. Ursachen für den Verfassungswechsel in Rom im historischen Denken der Antike*, Stuttgart 2000, pp. 19 ss., da cui risulta — pur nella varietà delle percezioni e delle periodizzazioni — l'importanza assegnata dalla storiografia antica alla vittoria di Azio. Per l'analisi giuridica della costituzione augustea, fondamentale J.-L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, «Cahiers Glotz» 12 (2001), pp. 101 ss.

¹³ Il merito spetta ancora a Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 197.

¹⁴ Naturalmente, la notizia è funzionale a una narrazione ben organizzata. Gli avvenimenti dell'anno 28 sono ridotti da Cassio Dione a due brevi capitoli, 53.1 e 2, che si aprono con l'assunzione alla carica di console (collega Marco Agrippa), il cui andamento è animato dal duplice, convergente intento di descrivere «una serie di decisioni conformi alle norme antiche» e di mostrare come il consenso così acquistato serva a Ottaviano per preparare l'ipocrita dichiarazione di volere rendere «armi, province e leggi» al senato (e al popolo), con la sicurezza che il suo ritiro a vita privata non sarebbe stato accettato. Vd. analiticamente Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 193 ss., la cui descrizione dell'impianto dioneo è esatta, ma non del tutto persuasive le conclusioni, cioè che Dione abbia qui taciuto eventi che contrasterebbero con l'intento di concentrare la «abdicazione» di Ottaviano nel 27. Di sicuro, una tale sottovalutazione dionea dell'importanza «costituzionale» del 28 non si può desumere dalla legenda dell'*aureus*, la quale si riferisce a un preciso evento — l'editto abrogativo — di cui lo stesso Dione dà conto.

ἐπειδὴ τε πολλὰ πάνυ κατὰ τε τὰς στάσεις κἂν τοῖς πολέμοις, ἄλλως τε καὶ ἐν τῇ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ τε Λεπίδου συναρχία, καὶ ἀνόμως καὶ ἀδίκως ἐτετάχει, πάντα αὐτὰ δι' ἐνὸς προγράμματος κατέλυσεν, ὅρον τὴν ἕκτην αὐτοῦ ὑπατείαν προθεῖς¹⁵.

La notizia è chiara: nel corso del 28, con un solo editto, Ottaviano abrogò le disposizioni illegali e antiggiuridiche emanate durante il periodo delle sommosse interne e delle guerre, in particolare durante il triumvirato.

L'informazione offerta da Tacito coincide perfettamente, ma è più scarna, perché non è inclusa in un dettagliato resoconto annalistico e non ha intenti informativi, essendo invece parte di un complesso ragionamento retrospettivo, il noto *excursus* sulla moltiplicazione e degenerazione delle leggi, suscitato dal racconto dei correttivi introdotti nel 20 d.C. da Tiberio per rimediare alla degenerazione del sistema premiale introdotto dalla *lex Papia Poppaea*. Proprio perché l'*excursus* ha una vivace ispirazione ideologica e esprime un'interpretazione *sub specie legum* dell'intero corso della storia romana, il contesto è saturo di significato, e su di esso occorrerà dunque tornare¹⁶. Per il momento, è sufficiente isolare il brano saliente (*Ann.* 3.28.2):

Sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit.

Tacito conferma la notizia dionea: nel 28 — nel corso del sesto consolato — sentendosi sicuro della propria posizione di potere, grazie all'eliminazione dei rivali, Ottaviano intese finalmente chiudere la parentesi triumvirale, abrogando le disposizioni emesse in quel periodo.

Le due notizie, prese singolarmente e nella loro combinazione, lasciano qualche incertezza riguardo alla portata soggettiva dell'editto (furono abrogate solo le norme emesse da Ottaviano o anche quelle emesse collegialmente dai triumviri?)¹⁷, riguardo al suo oggetto (furono abrogate tutte indistintamente le norme del periodo oppure solo le norme «illegittime» e, in quest'ultimo caso, in che modo furono individuate?)¹⁸ e infine riguardo alla data dell'entrata in vigore (l'inizio o la fine del 28

¹⁵ Cass. Dio 53.2.5: «E poiché, durante le agitazioni e le guerre, specialmente nel potere collegiale con Antonio e Lepido, (Ottaviano) aveva emanato moltissime disposizioni illegali e antiggiuridiche, le abrogò tutte con un solo editto, ponendo come termine il suo sesto consolato».

¹⁶ Vd. *infra*, § 13.

¹⁷ Se si prende alla lettera Tacito, sembra che l'editto si applicasse esclusivamente alle disposizioni emanate da Ottaviano da solo (così Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., p. 197; Ferrary, *Res publica restituta et les pouvoirs d'Auguste* cit., p. 419, per il quale Ottaviano annullò solamente «les décisions contraires aux lois qu'il avait lui même prises») o tutt'al più anche da lui collegialmente come triumviro. Va tuttavia considerato che le disposizioni di Antonio saranno state in tutto o in parte caducate con la sconfitta (vd. ad es. Cass. Dio 51.19.3).

¹⁸ Che l'editto abrogasse le norme illegittime è detto esplicitamente da Cassio Dione e, anche in assenza di una dichiarazione esplicita, si può ricavare senza forzature da Tacito, poiché nel contesto egli descrive il triumvirato come un periodo di assenza del *ius*. Ammettendo che fossero abrogate le norme illegittime, non è chiaro come fosse possibile distinguerle da quelle che tali non erano e dunque rimanevano in vigore. Si potrebbe ipo-

a.C.?)¹⁹. Pur con queste incertezze, le due fonti storiografiche restituiscono una chiara testimonianza dell'editto, e anche della risonanza che esso dovette suscitare.

Prima di tornare all'*aureus* e tentare di approfondire la portata del provvedimento preso da Ottaviano nel 28, conviene ricordare rapidamente come si fosse arrivati a quel momento.

La legge *Titia*, del 27 novembre 43, aveva nominato Antonio, Lepido e Ottaviano triumviri per l'organizzazione della cosa pubblica, dotati di *imperium consulare*, con facoltà di nominare in anticipo i magistrati annuali per un quinquennio, di assegnare province e di governare tutti gli altri affari pubblici, anche senza comunicare nulla al senato e al popolo²⁰. Il triumvirato aveva durata quinquennale: scadeva perciò alla fine del 38; fu rinnovato a Taranto nel 37, e sembra sia cessato il 31 dicembre 33²¹.

tizzare una clausola analoga a quella contenuta nell'editto del pretore *de pactis conventis*, che dichiara invalidi i patti conclusi *adversus leges plebis scita senatus consulta* oppure in frode ad essi (cf. Ulp. 4 ed. D. 2.14.7.7). Tuttavia, data la struttura dell'ordinamento romano, che non conosce norme sopraordinate a quelle legislative (vd. G. Valditara, *Riflessioni su principi fondamentali e legge nella repubblica romana*, in *Tradizione romanistica e Costituzione* cit. I, pp. 547 ss.), una simile clausola (adatta invece al rapporto fra norme di rango legislativo e negozi giuridici privati) non potrebbe facilmente concepirsi come perno dell'editto abrogativo. Le norme emesse da Ottaviano come triumviro avevano infatti abrogato le norme di rango legislativo con cui fossero state in contrasto e dunque se l'editto del 28 avesse contenuto un rinvio a tali norme, tale rinvio sarebbe caduto nel vuoto: una clausola di questo tipo contenuta nell'editto del 28 avrebbe tutt'al più potuto abrogare provvedimenti concreti che avessero semplicemente derogato alle norme in vigore, senza abrogarle. Un'altra ipotesi (avanzata acutamente da G. Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma*, IV. *La repubblica di Augusto*, Milano 1906, p. 25 nt. 1) è che l'editto abrogasse «tutte le disposizioni non conformi alla costituzione, cioè le leggi non approvate dai comizi».

¹⁹ Un elemento di dubbio rispetto all'inizio del 28, che parrebbe altrimenti il termine più probabile, è stato introdotto in rapporto al computo dei *beneficia* di Augusto, che l'*ep. Vespasiani ad Vanacinos* fa decorrere dal 27 a.C. (*CIL X 8083 = FIRA I 72*, l. 15-16): *Beneficia tributa vobis ab divo Augusto post septimum consulatum... confirmo*. La validità dei *beneficia* successivi al 27 a.C. è stata posta in connessione proprio con l'editto di Ottaviano di abrogazione delle misure illegittime da G. Alföldy, *Epigraphische Notizien aus Kleinasien*, I. *Ein Beneficium des Augustus in Ephesos*, «ZPE» 87 (1991), pp. 157 ss., spec. 161; l'editto di abrogazione, secondo quest'interpretazione, avrebbe dunque fissato come termine la fine del 28, e non l'inizio. Rispetto a quest'interpretazione va tuttavia osservato che — se l'*ep. ad Vanacinos* avesse voluto riferirsi alla fine del 28 — ci si attenderebbe piuttosto *post sextum consulatum*. È da tenere distinta, rispetto alla data in cui cessavano le disposizioni abrogate, una seconda questione cronologica, relativa alla data di emissione delle disposizioni stesse. Tacito parla solo del periodo triumvirale (*quae triumviratu iusserat*), Cassio Dione sembra ampliare il periodo alle guerre civili; dunque potrebbero essere incluse anche le norme emesse dopo il 33.

²⁰ Liv. *Per.* 120; App. *b.c.* 4.6.6-7; Gell. 14.7.5; Cass. Dio 46.55.3-56.2; 47.2.1-2; *Fasti Colotiani* (ed. A. Degrassi, *Inscr. It.* XIII, 1, pp. 273-274). Vd. per tutti F. Millar, *Triumvirate and Principate*, «JRS» 63 (1973), pp. 50 ss.; U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara - D. Foraboschi, *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M. A. Levi*, Como 1993, pp. 37 ss.; G. Crifò, *'Dispotismo triumvirale', costituzione e legalità repubblicana*, in *Tradizione romanistica e Costituzione* cit. I, pp. 805 ss.

²¹ Sulla discussa questione del termine finale, seguo K.M. Girardet, *Per continuos annos decem (rgdA 7,1). Zur Frage nach dem Endtermin des Triumvirats*, ora in Id., *Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat*, Bonn 2007, pp. 315 ss., che porta argomenti convincenti per fissare il termine del triumvirato all'ultimo giorno del 33. Sulla connessa questione della posizione di Ottaviano nell'anno successivo — che, pur essendo cessato dalla carica di triumviro, sarebbe stato ancora in possesso del relativo *imperium consulare*, non avendo

Le disposizioni emanate dai triumviri di propria autorità ebbero dunque — così si deve ammettere — forza di legge²².

Dalla *lex Titia* erano trascorsi quindici anni e le lotte fra i triumviri avevano lasciato vincitore Ottaviano: nel 36, la sconfitta di Sesto Pompeo e l'accantonamento di Lepido, poi la rottura con Antonio; nel 31 la battaglia davanti al promontorio di Azio; nel 30 la conquista dell'Egitto e la morte di Antonio e Cleopatra; nel 29 i tre trionfi. Sopite le guerre interne ed esterne, *potens rerum omnium* come lui stesso si definisce²³, *potentiae securus* come lo descrive Tacito, nel 28 Ottaviano decide di abrogare le norme (sostanzialmente) illegittime che aveva emesso nel periodo delle guerre e del triumvirato, e provvede con un editto.

È evidente che la moneta raffigura precisamente quest'avvenimento del 28: il *volumen* che Ottaviano impugna è l'editto con cui abroga le disposizioni emesse nel periodo triumvirale²⁴.

Insomma, nella moneta il fatto giuridico prende corpo con un'evidenza sottratta a ogni mediazione, un caso veramente raro.

II parte. *Il rovescio dell'aureus: semantica e iconografia*

4. Benché siano stati gli editori Rich e Williams a stabilire il collegamento fra l'aureo e l'editto abrogativo del 28, ciò non ha impedito loro di sottoporre la moneta a un processo di interpretazione, anzi di sovrainterpretazione, che a mio parere le ha attribuito significati diversi da quelli che possiede, fino al punto di riferire la legenda a una dichiarazione diversa e ulteriore rispetto all'editto stesso.

Il primo e fatale passo in questa direzione è stato di separare *iura* da *leges*, all'interno della locuzione *leges et iura restituit*, e intendere *leges* come «the statutes, the positive laws», mentre *iura* è stato interpretato nel senso di diritti soggettivi, «rights restored to the Roman people»²⁵: questa seconda espressione significherebbe cioè il trasferimento al popolo dei suoi poteri di governo, con conseguente «return to republican forms»²⁶, un'interpretazione che è sotto l'evidente influenza della famosa — e tuttavia ben diversa — dichiarazione della *translatio rei publicae* di *RGDA* 34.1²⁷.

varcato il *pomerium* — vd. Id., *Der Rechtsstatus Oktavians im Jahre 32 v. Chr.*, *ibid.*, pp. 333 ss. (con le obiezioni di J.-M. Roddaz, *ibid.*, pp. 429 s.).

²² Vd. l'analisi di Laffi, *Poteri triumvirali* cit., p. 41.

²³ Sulla lezione di *RGDA* 34.1 vd. *infra*, nt. 82.

²⁴ La connessione fra il contenuto dell'immagine — in particolare il *volumen* impugnato dal personaggio assiso — e la legenda che ha per soggetto sottinteso Ottaviano rende sicuro, fino a prova contraria, che il personaggio assiso sia Ottaviano stesso.

²⁵ Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., p. 199.

²⁶ Rich-Williams, *op. cit.*, p. 201.

²⁷ Su cui vd. *infra*, § 10.

In quest'ottica, l'editto di abrogazione delle norme triumvirali — identificato dagli editori con il *volumen* impugnato da Ottaviano nell'aureo — è stato inteso come semplice elemento di un più ampio «range of measures, all of which formed part of the restoration of his extraordinary powers to the senate and people»²⁸.

Anche l'iconografia viene sollecitata in questa direzione: Ottaviano terrebbe il rotolo nel gesto di darlo a un «unseen recipient», che sarebbe il popolo Romano, a simboleggiare dunque un atto di riconsegna di poteri²⁹.

La legenda *leges et iura p.R. restituit* non sarebbe perciò la didascalia del solo editto di abrogazione, bensì sarebbe da leggere come «a more general proclamation of the restoration of their laws and rights to the Roman people», la dismissione (almeno di facciata) dei poteri straordinari e la riconsegna agli organi di governo dei loro poteri tradizionali (ad esempio, il potere di eleggere i magistrati nei comizi)³⁰. Si tratterebbe anzi, questa è l'ipotesi finale, di una dizione contenuta in un decreto del Senato — peraltro non altrimenti registrato dalle fonti — emesso per rendere grazie a Ottaviano per il ripristino dei poteri costituzionali³¹.

Su questa base, la moneta è servita a mettere in crisi il significato della seduta del 13 gennaio 27, in cui, secondo varie fonti, ma specialmente Cassio Dione, Ottaviano dichiarò di rimettere esercito, province e leggi al senato (e al popolo). In particolare, si è sostenuto che un tale contenuto della seduta senatoria sia in diretto contrasto con la legenda dell'aureo, secondo cui Ottaviano già nel 28 avrebbe reso alcuni poteri al popolo. Cassio Dione avrebbe cioè «distorto i fatti in una misura molto maggiore di quanto si fosse mai sospettato»³².

Ciò che ha sviato gli editori — in un saggio peraltro ricco e profondo, verso cui anche queste pagine, pur critiche, riconoscono continuamente il proprio debito — sono essenzialmente difetti dell'argomentazione. Occorre perciò mostrare questi difetti, per poi correggere i risultati cui hanno condotto. Già un breve intervento di Hubert Zehnacker ha offerto alcuni importanti elementi — soprattutto di carattere

²⁸ Rich-Williams, *op. cit.*, p. 202.

²⁹ Rich-Williams, *op. cit.*, p. 183.

³⁰ Rich-Williams, *op. cit.*, p. 202. A parte ogni altra considerazione, è chiaro che intendendo *populus* in senso istituzionale (cioè come detentore di poteri nel quadro della costituzione, da esercitare nella forma dell'assemblea) si viene a dire che Ottaviano avrebbe nel 28 proclamato il ripristino dei poteri del popolo, ma lasciato il senato nel suo stato di esautoramento, risalente alla *lex Titia* e all'onnipotenza di Ottaviano (vd. anche nt. 83).

³¹ Accompagnato dalla dedica di una statua togata a Ottaviano, della quale pure non vi sarebbe altra traccia. S'aggiunga che J. Rich — in una comunicazione privata citata da D. Wardle, *Suetonius and Augustus' «Programmatic Edict»*, «RhMPh» 148 (2005), p. 198 nt. 58 — ha recentemente ipotizzato che tale editto (in cui Ottaviano annullava le norme illegittime, ma a suo avviso faceva anche ulteriori dichiarazioni) sia quello citato da Suet. *Aug.* 28.2.

³² Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 193 ss.

numismatico — per una rettifica; il mio intervento vorrebbe proseguire questa revisione.

5. Conviene iniziare l'analisi dell'*aureus* dalla legenda del rovescio, LEGES ET IURA P.R. RESTITUIT, cominciando dai sostantivi.

È esatto, come sostengono Rich e Williams, che i termini *lex* e *ius* presi singolarmente e nelle loro possibili combinazioni non hanno un significato univoco. Ciò dipende, in particolare, dalla polisemia del termine *ius*, e dalla sua oscillazione fra significato oggettivo (norma) e soggettivo (potere)³³.

Va detto, tuttavia, che non siamo di fronte a una combinazione qualunque, il che cambia completamente la situazione. La coppia al plurale *leges et iura* (o con altri connettivi, come *leges iuraque*, *leges atque* oppure *ac iura*) è un costrutto frequente, ossia uno stereotipo dotato di una rassicurante stabilità di significato. Designa il diritto in senso oggettivo (dunque «le norme», «l'ordinamento giuridico»).

Il punto fondamentale sul piano del metodo — che va ribadito per evitare facili sviamenti, che conducono a affermare la polisemia basandosi su indagini incentrate su occorrenze spaiate dei due termini — è che occorre considerare il sintagma in quanto tale, cioè la coppia al plurale³⁴. Presento il quadro delle occorrenze³⁵:

³³ Vd. per tutti M. Lauria, *Ius. Visioni romane e moderne*, Napoli 1967, pp. 68 ss.; 176 ss.; B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, pp. 71 ss. Sulle varie combinazioni, in particolare G. Brogginì, *Ius lexque esto*, ora in Id., *Coniectanea. Studi di diritto romano*, Milano 1966, pp. 55 ss.: l'A. prende in considerazione le co-occorrenze dei due termini anche al singolare, ma il risultato cui giunge — che il binomio indichi l'ordinamento normativo (il cui perno è il *ius*, inteso come «giusto») — va nel medesimo senso dell'analisi che qui conduciamo sullo specifico stereotipo plurale *leges et iura*. L'approfondita indagine monografica di Bianchi, *Iura-leges* cit., pp. 5 ss., dichiaratamente non si occupa, se non per un rapido cenno, delle occorrenze del binomio anteriori all'età tardoantica, dunque esclude la maggior parte delle occorrenze: tuttavia anche l'Autrice accerta che il binomio significa l'insieme delle fonti del diritto dei Romani (ai fini della sua ricerca — le cui conclusioni sono peraltro del tutto condivisibili — la scelta di restringere il campo al tardoantico non è priva di inconvenienti, in quanto fa perdere di vista la continuità, pur nella pluralità dei contesti, fra l'uso precedente e la lingua delle costituzioni imperiali, e tende inconsapevolmente a riproporre una visione isolazionistica dell'esperienza tardoantica e attenua le connessioni culturali e linguistiche con la tradizione precedente).

³⁴ Per una importante avvertenza circa le occorrenze con *ius* al singolare in caso obliquo, vd. *infra*, nt. 37.

³⁵ Le citazioni sono distinte per ordine dei sostantivi (*leges-iura*, e viceversa) e per connettivi (*et*, *ac*, *atque*; per ultima la forma asindetica). All'interno di ciascun tipo, vengono citate per ultime (precedute da Cf.) le forme che rientrano nel tipo, ma presentano particolarità, ad esempio uno o entrambi i sostantivi sono accompagnati da un aggettivo (es. Lucr. 5.1145: *sub leges artaque iura*). Non ho incluso nell'elenco occorrenze che si allontanano più sensibilmente dalla formula-tipo (ad esempio, perché i due sostantivi sono retti da verbi diversi, quand'anche semanticamente analoghi). Si tratta nondimeno di esempi che dimostrano anch'essi l'esistenza della formula, dalla quale gli scrittori si allontanano per ragioni stilistiche, mostrando tuttavia di averla presente: vd. Ovid. *Met.* 15.831-832 (*pace data terris animum ad civilia vertet | iura suum legesque feret iustissimus auctor*, su cui *infra*, § 11); Ps. Ovid. *Epiced. Drusi* 185-186 (*iura silent mutaeque tacent sine vindice leges |*

A) Nell'ordine *leges-iura*:

— *Leges et iura*: Lex prov. praet. Delphi B, ll. 13-14 (ὁ περὶ τούτων ἔχων τὴν ἐπιμέλειαν φροντίση [τῆ]ς ἀσφαλεία[ς ἀβλῶν τοῖς νόμοις καὶ δι]καίσις [ἀκολούθως])³⁶; Cic. *De orat.* 1.253 (*in quo nostri omnino melius multo, quod clarissimorum hominum auctoritate leges et iura tecta esse voluerunt*); Cic. *Leg.* 1.35 (*a natura leges et iura seiungere*); Aureus Octaviani (*leges et iura p.R. restituit*); Sil. It. *Pun.* 1.303-304 (*scita patrum et leges et iura fidemque deosque | in dextra nunc esse sua*); Valens et Valent., Cons. 9.5 (*nec impudentia vindicet, quod concedere leges et iura non possunt*); Nov. Valent. 35.1 (*apud iudicem publicum inter leges et iura confligant*). Cf. Lucan. *Bell. Civ.* 2.314-315 (*me solum invadite ferro, | me frustra leges et inania iura tuentem*) [7 + 1].

— *Leges ac iura*: Cic. *Caec.* 70 (*sin peritis non putat esse optemperandum, non homines laedit, legis ac iura labefactat*); Iuv. *Sat.* 2.43-4 (*quod si vexantur leges ac iura, citari | ante omnes debet Scantinia*); Iuv. *Sat.* 2.72 (*te leges ac iura ferentem*); Quint. *Decl. Mai.* 11.1 (*ut in vindicta primum mei consulere leges ac iura velletis, quaeso*); Quint. *Decl. Mai.* 15.4 (*non agnoscunt leges ac iura miseros*); Iul. Exuper. *Opusc.* 5.34 (*hic — scil. Sylla — cum teneret imperium, multas leges ac iura praescripsit*); Constantius et Constans, CTh.4.11.2 (*Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est*); Arcad. Honor. CTh. 2.1.10 = CI. 1.9.8 pr. (*in his causis quae... ad forum et leges ac iura pertinent*) [8].

— *Leges atque iura*: Plaut *Epid.* 521-522 (*omnium | legum atque iurum fitor, condictor*). Cf. Sil. It. *Pun.* 13.531-532 (*qui leges posuere atque inclita iura | gentibus et primas fundarunt moenibus urbes*) [1 + 1].

— *Leges iuraque*: Hor. *Epist.* 1.16.40-41 (*Vir bonus est quis? | «Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat»*). Cf. Lucr. 5.1145 (*sub leges artaque iura*); *Ilias lat.* 861-863 (*cumque altis oppida muris, | in quibus exercent leges annosaque iura | certantes populi*); Paul. D.

aspicitur toto purpura nulla foro); Plin. *Ep.* 8.24.4 (*hanc esse terram, quae nobis miserit iura, quae leges non victis, sed petentibus dederit*); Quint. *Decl. Min.* 274.9 (*forum, quod mihi templum quoddam Pacis videtur, in quo iura exercentur, propter quod leges valent*); Quint. *Decl. Min.* 331.17 (*nam si accusatori licet constituere iura et leges ferre, si quod antea fieri per populum, per senatum licebat, constituitur inter subsellia pro dolore cuiusque vel pro auctoritate, supervacua erunt suffragia, supervacuis tantus ambitus in constituendo iure*); Firm. Mat. *Math.* 1.2.10 (*tu qui promulgas leges ac iura sancis, tolle scita, refuge tabulas et istis nos severissimis animadversionibus libera*); Claudian. *In Eutr.* 1.495 (*eunuchi si iura dabunt legesque tenebunt*); Claudian. *Pros.* 2.272 (*quo iura deorum, | quo leges cecidere poli?*). Significativo è in particolare l'elogio funebre di un giureconsulto, Quintus Maior (*AE* 1926, 29): *adseruit leges | defendit iura | peritus...* (vd. l'edizione di D. Liebs, *Römische Jurisprudenz in Africa mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, Berlin 2005, p. 28, che rimette anche in dubbio la datazione tardoantica).

³⁶ Il testo greco pervenutoci della *lex de prov. praetoriis*, della fine del II secolo, è una versione greca dell'originale latino, affidata probabilmente alle cancellerie dei vari governatori incaricati della diffusione, come mostrano le differenze fra gli esemplari di Cnido e di Delfi. È opportuno sottolineare che il riferimento ai νόμοι (*leges*) è un'integrazione, per quanto accolta unanimemente dagli editori: vd. M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes I*, London 1996, p. 240 (tr. lat.: *qui earum rerum curam habebit curet ut tui sint [secundum leges et] iura*) e che la resa di καὶ con *et* (e non un'altra congiunzione) è convenzionale.

9.2.45.4 (*omnes leges omniaque iura permittunt*) [1 + 3].

— *Leges iura*: Sall. *Iug.* 31.19 (*quom regna provinciae leges iura iudicia bella atque paces, postremo divina et humana omnia penes paucos erant*); Cic. *Phil.* 8.10 (*nos libertatem nostris militibus, leges, iura, iudicia, imperium orbis terrae, dignitatem, pacem, otium pollicemur*); Cic. *De orat.* 3.76 (*illa vis autem eloquentiae tanta est, ut... mores, leges, iura describat*); Cic. *off.* 1.53 (*multa enim sunt civibus inter se communia forum fana porticus viae leges iura iudicia suffragia consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae*). Cf. Cic. *Deiot.* 30 (*nulli parietes nostram salutem, nullae leges, nulla iura custodient*); Quint. *Decl. Min.* 251.7 (*Tu porro quidquid licet, statim putas esse faciendum; quidquid asperrimum leges, quidquid crudelissimum habent iura, occupas*); Quint. *Decl. Min.* 260.6 (*cetera habent suas leges, sua iura, suas actiones*); Quint. *Decl. Mai.* 15.3 (*in forum aliquando venisti, ... iam leges, iam iura loqueris*); Quint. *Decl. Mai.* 17.9 (*inter leges, inter iura consenui*) [4 + 5].

B) Nell'ordine *iura-leges*:

— *Iura et leges*: Plaut. *Epid.* 291 (*Hic poterit cauere recte, iura qui et leges tenet*). Cf. Iustin. *Ep.* 34.1.7 (*expedire omnibus dicunt, ut singulae civitates sua iura et suas leges habeant*) [1 + 1].

— *Iura legesque*: Cato *Orig. fr.* VII 14 (*iurum legumque cultores*); Liv. 4.15.3 (*natus in libero populo inter iura legesque*); Caes. *b.G.* 7.76.1 (*quibus ille pro meritis civitatem eius immunem esse iusserat, iura legesque reddiderat atque ipsi Morinos attribuerat*); Bell. Alex. 65.1 (*iura legesque acciperent*); Verg. *Aen.* 1.507-508 s. (*iura dabat legesque viris, operumque laborem | partibus aequabat iustis aut sorte trahebat*, con i commenti illuminanti di Serv. *Ad Aen.* 1.507 e di Donat. *Interpret. Verg.* 1.1 p. 101,4: vd. *infra*, in questo paragrafo; sul nesso *iura dare* con *leges* vd. anche analogamente Liv. 1.8.1); Quint. *Decl. Mai.* 8.6 (*pudeat vos, o iura legesque, quod miserrimi sexus dolorem his clusistis angustiiis*) [6].

— *Iura leges*: Plaut. *Most.* 126 (e *litterae*); Cic. *Flacc.* 62 (e *fruges*); Liv. 30.37.9 (e *mores*); 7.77.14 (e *agri, libertas*). Cf. Cic. *De orat.* 2.68 (*qui iura, qui leges, qui civitates constituerunt*); Vitruv. 9 *praef.* 2 (*qui a teneris aetatibus doctrinarum abundantia satiantur, optimos habent sapientiae sensus, instituunt civitatibus humanitatis mores, aequa iura, leges, quibus absentibus nulla potest esse civitas incolumis*) [4 + 2].

La giuntura *leges et iura* ricorre 8 volte e 8 anche *leges ac iura*; *leges atque iura* 2 volte; *leges iuraque* 4. La giuntura con i sostantivi in ordine inverso *iura et leges* ricorre 2 volte; *iura ac leges* e *iura atque leges* non si trovano mai; *iura legesque* 6 volte. L'accostamento asindetico *leges iura* ricorre 9 volte, *iura leges* 6. Quand'anche qualche attestazione sia sfuggita alla rassegna, il risultato quantitativo è di per sé imponente, trattandosi di 45 occorrenze: la frequenza dell'accostamento fra i due sostantivi al plurale indica che la legenda dell'*aureus* è stereotipa, un'espressione convenzionale³⁷.

³⁷ Le occorrenze sarebbero ancora più numerose se si tenesse conto dei casi obliqui: *iura*, tuttavia, vie-

Disaggregando i dati, la tipicità si staglia ancora più nitida. Limitandosi alle sequenze con congiunzione copulativa³⁸ (che sono 30 in totale), si nota innanzitutto che la sequenza *leges et iura* (e varianti con le altre congiunzioni *ac*, *atque*, *-que*) è molto più frequente di quella opposta (22 contro 8), il che implica appunto che la locuzione *leges et iura* era avvertita come una giuntura stereotipa (e smentisce che si tratti di una pura combinazione, cioè dell'incontro casuale tra due termini che appartengono a un medesimo campo semantico)³⁹.

All'interno dell'ordine *leges-iura*, sono assolutamente prevalenti le occorrenze con la congiunzione *et* e con la congiunzione *ac* (rispettivamente 8 e 8). Sono invece minoritarie le sequenze con *atque* (2 casi) e con l'enclitica *-que* (4). Il dato è significativo: nella lingua latina in generale, *atque* e *-que* sono infatti più frequenti di *ac*

ne impiegato al plurale solo nei casi diretti, ossia nominativo, accusativo e vocativo. L'importantissima osservazione, proprio a proposito della nostra formula, è fatta da Charis. *Art. gramm.*, p. 119,1 B.-K.: *Alia autem singulariter quidem per omnes casus declinantur, sed pluraliter nominativo tantum et accusativo et vocativo, ut maria rura aera iura; quamvis Cato Originum VII genetivo casu dixerit «iurum legumque cultores»*. All'eccezione portata da Carisio (ribadita a p. 171,24 B.-K.) si può aggiungere Plaut. *Epid.* 521-22: *Atque me minoris facio prae illo qui omnium \ legum atque iurum fctor, condictor cluet*. Il fatto che si tratti di una testimonianza coeva a quella catoniana sembra anzi mostrare che la formula era antica e che la refrattarietà a declinarla sia subentrata nel corso del II sec. a.C. Per constatare quest'evoluzione, è inoltre eloquente il confronto fra la formula catoniana *Iurum legumque cultores* e la sua ripresa in Martial. *Ep.* 10.37.1: *Iuris et aequarum cultor sanctissime legum*, dove appunto *iurum* è ridotto a *iuris*. Ciò precisato, la renitenza a declinare *iura* ha per conseguenza che quando *ius* al singolare in caso obliquo si accompagna a *leges* al plurale, si tratta ancora — almeno tendenzialmente — di esempi della formula *leges et iura*. Da questo punto di vista — ed è un'osservazione di notevole rilievo, che mi sembra sia finora sfuggita — la frequenza e tipicità del binomio *leges et iura* escono notevolmente rafforzate e viene smentita l'idea che lo si possa trattare come un accostamento raro o casuale e privo di un significato stabile. Qui ci siamo tuttavia limitati a considerare le occorrenze con entrambi i termini al plurale che, oltre a essere numericamente sufficienti, consentono di allestire un campione testuale al di sopra di ogni discussione. Fra gli esempi che potrebbero essere portati della variante declinata sono particolarmente significativi Cic. *Leg.* 1.16: *his enim explicatis fons legum et iuris inveniri potest*; Iuv. 8.46-47: *veniet de pube togata \ qui iuris nodos et legum aenigmata solvat*; Gell. 16.10.8: *studium scientiamque ego praestare debeo iuris et legum vocumque earum, quibus utimur*; Aug. *Ep.* 24* (295): [*Quaero*] *etiam quid de his actoribus liquido sit iure vel legibus constitutum*. Anche da questi esempi è chiaro che l'espressione designa il diritto in senso oggettivo. Lo stesso vale per le costituzioni imperiali (su cui vd. *infra*, nt. 51), che consentono anzi una verifica particolarmente significativa della riconducibilità delle occorrenze con *ius* al singolare in caso obliquo alla locuzione *leges et iura*.

³⁸ A ragione, Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 3, considera debole il valore delle sequenze in cui *leges* e *iura* sono incluse in elenchi più ampi. Per questa ragione, onde non inficiare l'analisi, ci limitiamo in sede di bilancio ai soli casi in cui i due termini sono uniti da una congiunzione. Ad ogni modo, si noti che anche nell'accostamento asindetico, che è senz'altro spesso una reminiscenza della formula, l'ordine *leges-iura* prevale su quello *iura-leges* (9 contro 6).

³⁹ In altri termini, se la frequenza dei due ordini (*leges-iura* e *iura-leges*) fosse più o meno uguale, si potrebbe pensare a una combinazione casuale. A ciò si aggiunga che le quattro testimonianze più antiche, di II secolo, presentano tutte la sequenza *iura-leges*, il che rende per contrasto ancora più netta la prevalenza dell'ordine *leges-iura* a partire dal I secolo. Si può ipotizzare che vi sia stata un'evoluzione storica.

(-que, in particolare, è molto più frequente)⁴⁰. Il fatto che *ac*, cioè la congiunzione in generale meno frequente, sia invece — al pari della ben più comune *et* — la più usata in questa speciale espressione, conferma che il gruppo *leges et/ac iura* non era un nesso occasionale, ma aveva un carattere ricorrente e stabile.

Esposti i dati quantitativi, si può ora intraprendere la verifica semantica. La constatazione che si tratta di un'espressione convenzionale, mostra già che sarebbe arbitrario scindere — come hanno proposto Rich e Williams — *leges* da *iura*, attribuendo al primo termine il valore di diritto oggettivo e al secondo di diritto soggettivo. *Leges et iura* è invece una concatenazione di parole, che assume un significato globale e autonomo. Di fatto, anche la verifica dei contesti permette di rendersi conto immediatamente che, nella grandissima maggioranza dei casi, per non dire in tutti, *leges et iura* (e varianti) significano complessivamente il diritto in senso oggettivo, con particolare riguardo al diritto privato e penale (com'è naturale in un'esperienza che conosce poche norme positive pertinenti alla distribuzione e all'esercizio del potere politico, ossia costituzionali)⁴¹.

È sufficiente passare in rassegna gli esempi più significativi. La coppia appare già formata in Plauto, in un contesto che attinge al registro tecnico giuridico. Si sta escogitando di acquistare una schiava con il fine di manometterla, in realtà con l'intenzione di mantenerla sempre in schiavitù; occorre trovare chi concluda il negozio con le dovute cautele tecniche. Lo schiavo Epidico indica uno dei presenti, Apeclide (Plaut. *Epid.* 290-291):

*Hic erit optumus:
Hic poterit cauere recte, iura qui et leges tenet.*

L'uomo più indicato, che potrà prendere le corrette cautele (si noti il tecnicismo *cavere*) è colui che conosce *iura et leges*: come dire, è un esperto di diritto (qui chiaramente il diritto privato).

Fa testo nel medesimo senso un coevo frammento delle *Origines* di Catone (l. VII, fr. 14 J.): *iurum legumque cultores*⁴². La perdita del contesto non impedisce di

⁴⁰ La prevalenza di *ac* rispetto al suo doppio *atque* si deve spiegare in base alla regola per cui *ac* si impiega di preferenza davanti a consonante e *atque* davanti a vocale: A. Ernout - F. Meillet, *Syntaxe latine*, Paris 1959, p. 440. Ovviamente, la *i* di *iura* era sentita come (semi)consonantica (il che spiega perché in italiano sia preferibile dire «il» *ius*). Nel raro inverso *iura-leges* si usa quasi esclusivamente l'enclitica *-que*, per evitare l'incontro della congiunzione con la vocale finale di *iura*.

⁴¹ Fra i 30 testi in cui ricorre la locuzione, uno soltanto pare alludere piuttosto a norme «costituzionali», Sil. It. *Pun.* 1.303 (vd. *infra*, nt. 46). Non è chiaro il rinvio (clausola di stile?) di *Lex prov. praet.*, Delphi B, ll. 13-14.

⁴² Vd. *supra*, nt. 37, per l'eccezionale declinazione di *ius* al genitivo plurale, che ricorre anche in Plaut. *Epid.* 522. Il fatto che le quattro testimonianze più antiche (oltre al passo catoniano e ai due plautini già citati, Plaut. *Most.* 126 ha la sequenza asindetica *iura leges*) presentino tutte l'ordine *iura-leges*, divenuto poi più raro, sembra un altro indice del fatto che la sequenza era sentita come stereotipa: nemmeno l'ordine era casuale, bensì seguiva le preferenze dell'epoca.

vedere, grazie all'intensa semantica di *cultores*, che *iura legesque* indica qui il diritto in senso oggettivo (l'espressione — ricalcata anche da Marziale, *ep.* 10.37.1⁴³ — è in linea con un passaggio del celebre elogio dei giuristi di Ulpiano in D. 1.1.1 pr.: *iustitiam colimus*).

La *iunctura* ritorna in un importante quadro di Lucrezio dedicato alla genesi delle norme giuridiche, nate come rimedio alla brutalità primitiva, quando il genere umano, stanco di trascorrere la vita nella violenza, era indebolito dalle rivalità; perciò tanto più volentieri si sottomise da sé alle leggi e agli stringenti *iura* (5.1147):

*Nam genus humanum, defessum vi colere aevom,
ex inimicitiis languibat; quo magis ipsum
sponte sua cecidit sub leges artaque iura.*

Il significato di *iura* come «norme giuridiche», sullo stesso piano delle *leges*, non potrebbe brillare più chiaro che in questi versi lucreziani, visto che vi si parla appunto di regole giuridiche «stringenti» cui il genere umano si sottomette.

Proseguendo nello spoglio, è prezioso per mettere a fuoco la portata del sintagma il luogo del *De oratore* che contrappone la bassa estrazione dei *nomikoi* greci al rango elevato dei giuristi romani (Cic. *De orat.* 1.253):

in quo nostri omnino melius multo, quod clarissimorum hominum auctoritate leges et iura tecta esse voluerunt.

La formula *leges et iura* è impiegata da Cicerone per designare l'oggetto del lavoro dei giuristi, il diritto in senso oggettivo, ch'essi difendono (nella medesima linea dei *iurum legumque cultores* di Catone e dell'elogio epigrafico del giurista africano Quintus Maior⁴⁴, *Adseruit leges | defendit iura | peritus*). È analogo l'uso poetico di Orazio (*Epist.* 1.16.40), che descrive colui che gode fama (forse superficiale) di uomo perbene, l'idolo di ogni tribunale (*omne forum quem spectat et omne tribunal*):

*Vir bonus est quis?
«Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat,
quo multae magnaeque secantur iudice lites,
quo res sponsore et quo causae teste tenentur».*⁴⁵

Si noti che la coppia qui è integrata dai *consulta patrum*, cioè dai senatoconsulti, aggiunta che conferma il riferimento alle fonti del diritto; sembra di leggere Gaio (1.2): *Constant autem iura populi Romani, ex legibus plebiscitis senatusconsul-*

⁴³ Sulla reminiscenza catoniana in Marziale, vd. *supra*, nt. 37.

⁴⁴ *AE* 1926, 29: *supra*, nt. 35.

⁴⁵ «E il galantuomo, chi è? 'Chi osserva i senatoconsulti, le leggi e le norme giuridiche, che giudice decide molte liti e importanti, che se è garante fa sì che il credito sia soddisfatto e se è teste che il processo sia vinto'».

tis...⁴⁶. Al tempo stesso, come mostra l'anafora *qui*, che divide *consulta patrum* da *leges iuraque*, quest'ultima era sentita come una coppia inscindibile.

I versi di Orazio sono cronologicamente prossimi all'aureo, considerato che la silloge delle Epistole fu pubblicata nel 20, poco dopo che il poeta rifiutò la carica di segretario *ab epistulis* offertagli da Augusto: lasciano dunque intendere come la leggenda dovesse essere interpretata dai contemporanei.

Consideriamo un altro luogo celebre, nella seconda satira di Giovenale, in cui si fustigano i viziosi ipocriti, quelli che invocano le leggi che essi stessi trasgrediscono. Così a un tale che scandalizzato dalla condotta libera delle donne invocava la legge Giulia *de adulteriis* («*Ubi nunc, lex Iulia, dormis?*»), una donna, Laronia, oppone la legge Scantinia, rinfacciandogli cioè l'omosessualità maschile (Iuven. 2.43-4):

*Quod si vexantur leges ac iura, citari
ante omnes debet Scantinia*⁴⁷.

Anche in Giovenale, insomma, *leges ac iura* è una formula stereotipa per indicare il diritto positivo. È anzi da notare che l'espressione nel contesto è esemplificata nominativamente da due *leges publicae*, la Giulia e la Scantinia⁴⁸. L'ambito evocato dall'espressione è dunque, almeno prioritariamente, il diritto privato cui presiedono i giuristi e il diritto criminale.

Forse è troppo definire questa *iunctura* una dittologia. Tuttavia, com'è tipico delle frasi fatte convenzionali, i due termini costituiscono un'unità di senso, che non si presta facilmente a un'analisi che la scomponga.

Al riguardo, è istruttivo il commento di Servio e Donato a Verg. *Aen.* 1.507-508: *iura dabat legesque viris, operumque laborem | partibus aequabat iustis aut sorte trahebat*, versi con cui il Poeta descrive Didone che porge ai *vir*i suoi sudditi *iura legesque* e distribuisce in parti eguali o trae a sorte i compiti da svolgere.

Servio (*Ad Aen.* 1.507) sente il bisogno di spiegare che *iura legesque* non è una riddondanza, un difetto del Poeta: «*Iura dabat legesque viris*». *Ius generale est, sed lex iuris est species: non est ergo iteratio*. Fra i due termini — sostiene Servio — c'è un rapporto da *genus* a *species* (*ius* è *genus*, *lex* la *species*), dunque non c'è una viziosa ripetizione.

La spiegazione è poco soddisfacente sul piano logico (perché la *species* sarebbe comunque compresa nel *genus* e dunque l'iterazione non scongiurata), ma è istrut-

⁴⁶ Per un'altra sequenza comparabile (in un contesto che sottolinea gli aspetti costituzionali), vd. Sil. It. *Pun.* 1.303 s.: *scita patrum et leges et iura fidemque deosque | in dextra nunc esse sua*. Va detto che, rispetto all'elenco gaiano, in cui *iura* è termine generale e *leges* speciale, *leges et iura* è espressione più sintetica (capace di includere tutte le fonti).

⁴⁷ «Dove sei, *lex Iulia*, dormi? ... Che se scomodiamo le leggi e le norme giuridiche, prima di tutte dev'essere citata la Scantinia».

⁴⁸ Benché non siano uniti in formula, *leges* e *iura* sono impiegati nel significato di diritto oggettivo in contesti di impronta forense quali Quint. *Decl. min.* 266.1; 313.4; 331.17.

tiva per due ragioni. Innanzitutto, i due elementi della formula vengono intesi come omogenei — anzi, in rapporto da *genus* a *species* — e non distinti, come li intende invece chi propone di vedere in *leges* il diritto positivo e in *iura* i poteri. In secondo luogo, il commento di Servio rivela che il binomio si è per così dire imposto a Virgilio, perché era una formula stereotipa, con il rischio di parere un' *iteratio* a chi non consideri il suo valore di frase fatta convenzionale.

Anche il commento di Donato, nelle *Interpretationes Vergilianae* (1.1 p. 101,4 G.) chiarisce che l'espressione è da intendersi come stabile e designa il diritto oggettivo, le norme giuridiche secondo le quali deve vivere la comunità: «*iura dabat*» sic alii exponunt: «*imperabat*», sed non ita est; nam qui sub novo imperio agebant nondum habebant leges et iura quibus tenerentur; haec ergo iura et leges dabat, hoc est «constituebat». Tenentibus quippe imperium plena potestas est iura scribere ac leges proferre, quibus vivant qui agunt sub imperio; non enim potest rectius vivere nisi quem tenet iuris legumque necessitas.

Donato spiega diffusamente il processo nomogenetico, la posizione delle norme da parte del nuovo regnante (*sub novo imperio*). *Iura*, in questa connessione, è sullo stesso piano delle *leges* — Donato non prova nemmeno a indicare i rapporti semantici fra i due termini, come invece Servio — e ripetutamente l'esegeta parafrasa il verso virgiliano impiegando la locuzione *leges et iura* come un tutt'uno e servendosi di verbi che mostrano chiaramente che *iura* — nel binomio — indica norme giuridiche che vengono sancite positivamente, «*iura et leges dabat, hoc est constitutebat*»... *iura scribere ac leges proferre, quibus vivant qui agunt sub imperio*⁴⁹.

Sarebbe superfluo proseguire nell'esemplificazione. Oltre a frequenza e stabilità, i casi passati in rassegna hanno messo in luce un ulteriore profilo: la coppia ricorre spesso in testi poetici, e anche in prosa tende ad comparire in contesti dotati di una certa solennità. Anche i testi giuridici ufficiali — il primo dei quali è la versione greca della *lex de provinciis praetoriis* epigrafica, addirittura della fine del II secolo a.C.⁵⁰ — confermano questa impressione, considerato che la formula è prediletta dalle costituzioni tardo antiche, in quanto avvertita di tono alto⁵¹.

⁴⁹ Non sfuggerà che nella chiusa del commento di Donato, la formula è declinata al genitivo (*iuris legumque necessitas*) e si passa al singolare di *ius*, secondo la regola già vista (*supra*, nt. 37).

⁵⁰ Vd. *supra*, nt. 36.

⁵¹ Anche nel lessico delle costituzioni imperiali la giuntura mantiene il significato consueto, ossia designa l'ordinamento giuridico nel suo complesso: vd. Costanzo e Costante (CTh.4.11.2: *Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est*), Valente e Valentiniano (in *Cons.* 9.5: *nec impudentia vindicet, quod leges et iura concedere non possunt*), Arcadio e Onorio (CTh. 2.1.10 pr.: *in his causis quae... ad forum et leges ac iura pertinent*); la versione di C. 1.9.8 è attribuita per errore a Graziano, Valentiniano e Teodosio), Valentiniano II (Nov. 35.1: *apud iudicem publicum inter leges et iura confligant*). Un'occorrenza forse comparabile anche nella *sanctio Pragmatica pro petitione Vigilii* (app. Nov. 7): *iura insuper vel leges codicibus nostris insertas quas iam sub edictali programme in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus*. Sulle *constitutiones* citate, vd. approfonditamente Bianchi, *Iura-Leges* cit., pp. 83 ss., che ne ricava

Lo stereotipo si presta persino alla prosopopea retorica, come mostra questa declamazione attribuita a Quintiliano (*Decl. Mai.* 8.6):

Pudeat vos, o iura legesque, quod miserrimi sexus dolorem his clusistis angustiis.

La personificazione conferma plasticamente la natura oggettiva di *iura e leges*, cioè norme giuridiche (anche in questo caso, relative al diritto privato e penale)⁵²; l'uso enfatico mostra al tempo stesso che l'espressione appartiene a un registro elevato, consono al linguaggio ufficiale della moneta⁵³.

In conclusione, la mancata considerazione dell'insieme delle testimonianze da parte di Rich e Williams ha portato a sottovalutare la tipicità della *iunctura* e ad accentuare invece la polisemia, operando un'indebita scissione delle sue componen-

convincentemente che il binomio è una formula di stile, che significa genericamente «la legge scritta e i principi di diritto», dunque il diritto in senso oggettivo, cioè — possiamo noi aggiungere — mantiene il significato che lo stereotipo aveva fin da età repubblicana. Resta da segnalare, a proposito del lessico delle costituzioni imperiali, che Bianchi, *op. cit.*, pp. 102 ss., ritiene che accanto alla formula *iura ac leges* al plurale vi fosse una diversa formula *ius ac leges*, cui si ricondurrebbe, ad esempio, una locuzione come quella usata da CTh. 14.9.3.1 per designare i giuristi (*qui iuris ac legum formulas pandant*). L'Autrice non si è avveduta dell'avvertenza grammaticale di Charis. *Art. gramm.*, p. 119, 1 B.-K (*supra*, nt. 37), a proposito della nostra formula, secondo cui *ius* non viene declinato al plurale nei casi obliqui. Che le cose stiano esattamente come indica il grammatico si può verificare con un controllo molto semplice: in tutti i casi in cui nelle costituzioni imperiali ricorre il binomio con *ius* al singolare, si tratta costantemente di casi obliqui (Diocl., Maxim., *Cons.* 6.17: *scriptura quae nec iure nec legibus consistit*; Val., Theod., Arcad., CTh. 9.44.1: *iure ac legibus*; Arcad., Onor., CTh. 3.12.3: *pro iuris ac legum arbitrio*; Honor., Theod., CTh. 2.30.2: *et iuris et legum auctoritatibus*; Teod., Val., CTh. 8.18.9: *beneficio iuris ac legum*; Nov. Theod. 15.2: *iuris publici legumque grassator*; Nov. Val. 21.1.6: *iuris et legum statuta*; 32.6: *gnaros iuris et legum*; 35 pr.: *publicis legibus et iure communi*; Nov. Marc. 1: *iuris et legum contemptum*; conforme anche l'uso di un altro scrittore giurista tardoantico, l'autore della *Consultatio* 6.2: *ut iuris legumque dictat auctoritas*, *ibid.*: *quae de iure et legibus suffragantur*; 7.2: *contra legum iurisque ordinem*). Lo stato inequivocabile delle fonti indica, in conformità all'osservazione di Carisio, che queste occorrenze si devono riportare alla formula al nominativo plurale *iura ac leges* e non, come pensa l'Autrice, a una formula *ius ac leges*, non attestata e evidentemente estranea al lessico delle costituzioni imperiali tardoantiche. Ciò significa anche che non è esatto affermare che la contrapposizione *ius et leges* sia «meno rara» di quella *iura et leges* (così Bianchi, *op. cit.*, 119): in realtà, si tratta di un'unica formula (cioè *iura et leges*), di cui i casi obliqui con *ius* al singolare sono da considerare come declinazione.

⁵² Analogia valenza assumono i *iura* nell'invocazione di Cic. *Balb.* 31: *o iura praeclara atque divinitus iam inde a principio Romani nominis a maioribus nostris comparata, nequis nostrum plus quam unius civitatis esse possit*.

⁵³ È un aspetto giustamente sottolineato da Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 3: «Il apparaît que leur emploi est presque toujours conditionné en prose par la volonté de provoquer une clause, et en poésie par le désir de se plier aux contraintes de la métrique. Cicéron pour les clauses, Lucrèce et Juvenal pour l'hexamètre dactylique, Plaute pour d'autres formes de vers le montrent à l'évidence. Sans doute, dans la phrase de l'aureus le couple de termes *leges et iura* ne se trouve-t-il pas inclus dans la zone de la clause. Il n'en reste pas moins auréolé de cette sorte de solennité un peu verbeuse qui caractérise la prose d'art des discours officiels». A mio avviso, non è necessario pensare né all'editto di Ottaviano né a un decreto del Senato, come fonte di questa espressione aulica, che può essere senz'altro stata ideata da chi ha concepito l'apparato iconografico e verbale della moneta.

ti, così da attribuire a *leges* valore oggettivo e a *iura* valore soggettivo, di «poteri» che vengono «ridati al popolo»⁵⁴.

L'esame sistematico delle occorrenze mostra invece che l'aureo ricorre a *leges et iura* come a una successione fissa di parole, ormai tradizionale, dotata di un significato globale e autonomo, ossia adotta una forma tipica e solenne per designare le norme giuridiche — essenzialmente di diritto privato e criminale —, il diritto romano in senso oggettivo.

6. Occorre ora volgersi al predicato verbale. *Restituo* è un composto di *statuo*, che significa «stabilisco», con il prefisso *re-*. Etimologicamente, vuol dire «rimettere in piedi», «rimettere in sesto»; dunque il suo significato principale è «ristabilire, restaurare», detto specialmente di edifici. Qualcosa che è crollato (o è danneggiato) dev'essere riparato, rimesso in sesto.

Il verbo fa coppia paradigmatica con *constituo* (anch'esso un composto di *statuo*, con il prefisso *cum-*), che indica invece la costruzione *ex novo*⁵⁵. Come i due verbi possano essere impiegati in un contesto per così dire edilizio, ciascuno con un significato distinto, lo mostra bene un'epigrafe di età cesariana («la plus riche et la plus dense en informations sur l'histoire et la topographie d'Ostie»)⁵⁶, in cui gli edifici solo riparati da Publio Lucilio Gamala vengono distinti da quelli che egli ha costruito (*CIL* XIV, 375 = *ILS* 6147).

P(ublio) Lucilio | P(ublii) f(ilio) P(ublii) n(epoti) P(ublii) pro\nep(oti) Gamalae... [Id]em aedem Volcani sua pecunia restituit. | [Id]em aedem Veneris sua pecunia constituit. | [Id]em aed(em) Fortunae sua pecunia constituit.

Gamala, in sintesi, ha restaurato (*restituit*) a sue spese il tempio di Vulcano. Inoltre ha costruito (*constituit*) i tempi di Venere e di Fortuna, che prima non esistevano⁵⁷.

⁵⁴ Fanizza, *Autorità e diritto* cit., p. 94, dopo avere accolto l'ipotesi di Rich e Williams («laws and rights»), precisa: «Con *leges* possiamo intendere con una certa approssimazione le leggi pubbliche del popolo romano... *iura* sono i diritti degli organi di governo tradizionali di esercitare liberamente le proprie prerogative: i comizi, i magistrati, il senato vengono reintegrati nell'esercizio del *ius comitiorum* del *ius honorarium* del *ius senatorium*». L'opportuna analiticità con cui l'Autrice svolge l'interpretazione degli editori inglesi ha il pregio di mostrarne l'implausibilità. Oltre a richiedere la scissione del binomio stereotipo in due termini con significati distinti (leggi pubbliche vs. diritti in senso soggettivo), trascurando il significato complessivo della locuzione, è chiaro che se la legenda si riferisse alla restituzione (anche) al senato dei «diritti degli organi di governo tradizionali», non potrebbe contenere il solo riferimento al popolo, ma appunto anche al senato (che non a caso ricorre in *RGDA* 34.1, un passo che la stessa Autrice richiama a confronto con l'aureo, senza notare questa decisiva differenza; vd. anche *infra*, § 10).

⁵⁵ Sull'etimologia e la semantica di *constituere*, specialmente applicato al campo giuridico, vd. V. Giordice Sabbatelli, *Gli iura populi Romani nelle Istituzioni di Gaio*, Bari 1996, pp. 24 ss.

⁵⁶ M. Cébeillac-Gervasoni - M.L. Caldelli - F. Zevi, *Épigraphie latine*, Paris 2006, nr. 11, pp. 95 ss., dove è confutata l'attribuzione al II sec. d.C., dettata dall'erronea identificazione fra il dedicatario e l'omonimo protagonista di *CIL* XIV 376, che ne è invece un lontano discendente.

⁵⁷ «Il restaura à ses frais le temple de Vulcain, fit construire à ses frais le temple de Venus, fit construire

Restituo ha dunque come significato primo «restaurare, riparare»⁵⁸.

Restituo ha come significato secondario «ridare, trasferire», sinonimo di *reddo*, come ad es. in Seneca, *Tranquill. anim.* 2.11: *Factum signatumque argentum, domum familiamque meam reddo, restituo*, ossia — come se si trattasse di un atto giuridico — «rendo, restituisco l'argento modellato e coniato, la casa e i miei schiavi»⁵⁹.

Fortunatamente, chi si è occupato con attenzione della moneta è sicuro che il verbo sia stato impiegato nel senso primario di «restaurare, riparare, rimettere in piedi, rimettere in sesto»⁶⁰, che è senz'altro la interpretazione esatta e ci esime dall'insistere, se non per addurre una testimonianza che sembra finora sfuggita, in cui si ripete la medesima giuntura fra *restituere* e *leges*, in un contesto comparabile. Sono versi del *De reditu* di Rutilio Namaziano (1.213-15):

*Cuius (scil. Palladii) Aremoricas pater Exuperantius oras
Nunc postliminium pacis amare docet;
Leges restituit libertatemque reducit.*

Il poeta originario della Gallia e che assurse alle più alte cariche imperiali — essendo stato *magister officiorum* e poi prefetto dell'Urbe, forse nel 414 — descrive encomiasticamente l'operato di Esuperanzio⁶¹, padre di Palladio, che soffocò una rivolta nella zona costiera della Bretagna (*Aremoricae orae*). I versi, come s'è accennato, descrivono una situazione analoga, fatte le dovute proporzioni, a quella in cui si inquadra l'*aureus* di Ottaviano e il lessico è simile. La pace fa ritorno (la metafora è quella del *postliminium*, il ritorno in patria del prigioniero) e con essa sono restaurate le *leges* e viene fatta rientrare la *libertas*, intesa come garanzia di vita sicura, essendo stato ristabilito l'ordine (verosimilmente, dopo una rivolta servile: *et servos famulis non sinit esse suis*, v. 216). *Leges restituit*, frase comparabile alla legenda dell'*aureus*, conferma che *restituo* non indica l'atto di «ridonare» a qualcuno (non v'è

à ses frais le temple de la Fortune»: così volgono in francese Cèbeillac-Gervasoni - Caldelli - Zevi, *Épigraphie latine* cit., p. 97 (ivi, p. 100, la proposta di identificare i quattro edifici culturali menzionati dall'epigrafe con i resti dei quattro piccoli templi repubblicani costruiti sul *decumanus maximus* di Ostia).

⁵⁸ Ha questo valore anche in *Lex Tarent.* ll. 32-33, dove il *restituere* è opposto alla demolizione: *Nei quis in oppido quod eius municipi e[st] aedificium detegito neve dem[olito] \ neve disturbato nisei quod non deteriorius restitutus erit.*

⁵⁹ Benché raramente, si può trovare un uso analogo anche in epigrafi, come quella dell'88-89, in cui si dà atto del recupero di luoghi comunali occupati senza titolo da privati effettuato da un proconsole nella Cirenaica romana (*AE* 1954, 188): *Iussu Imp(eratoris) Domitiani Caelsaris Aug(usti) Germ(anici) (...) | C(aius) Pomponius Gallus Didius Rufus | proco(n)s(ul) locum p<o>ssessum a privatis civitati | Ptolemaensium restituit.* In Vell. Pat. 2.89.3: *restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas*, il valore di «restaurare» e quello (qui prevalente) di «riconsegnare» si cumulano.

⁶⁰ Vd. in questo senso Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 3.

⁶¹ Poi *praefectus praetorio Galliarum*, carica nella quale cadde vittima di una rivolta militare presso Arles nel 424. Vd. J. Martindale, *PLRE* II, p. 448 (nr. 2).

nessun destinatario indicato), bensì di «ristabilire», «riparare», «restaurare». Inoltre — ed è ancora più importante — il contesto mostra che *leges restituere* (l'atto compiuto da Esuperanzio come da Ottaviano) non significa affatto che si ridanno «poteri»⁶² e nemmeno che si attua il ripristino delle funzioni tradizionali degli organi di governo «repubblicani»: indica invece il ristabilimento delle norme giuridiche, dopo un periodo di anarchia.

Che nella metafora politica *restituere* abbia il senso primario di rimettere in piedi e non di ridare, è mostrato del resto in modo plastico — per addurre un altro documento numismatico — anche dall'aureo di Cosso Lentulo del 12 a.C. (*RIC* 413; Tav. II nr. 4), quasi una scena con didascalia, con la *res publica* in ginocchio e Augusto che le porge la mano e la rimette in piedi⁶³. Dalla pubblicazione, si è ritenuto che la scena rappresenti il *rem publicam restituere*, che dev'essere inteso come la «ricostruzione», tipica di ogni Dopoguerra, cioè il risollevarsi delle condizioni della vita civile, senza riguardo alla forma di governo adottata da chi porge la mano alla *res publica* per rialzarla⁶⁴: com'è stato ben detto, questo gesto certifica semmai la superiorità del *princeps* rispetto alla *res publica*⁶⁵.

7. Si arriva così alla sigla dell'*aureus* di Ottaviano: nella legenda, LEGES ET IURA P.R. RESTITUIT, «P.R.» è da sciogliere al genitivo o al dativo? Una risposta sicura, in un senso o nell'altro, è metodologicamente impossibile.

Di sicuro, per chi abbia a mente la pagina iniziale delle Istituzioni di Gaio (1.2: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis...*) o l'espressione *leges populi Romani*⁶⁶, lo scioglimento al genitivo *populi Romani* appare più probabile, quasi spontaneo, e come tale è stato adottato nel titolo di questo studio. Il complemento di specificazione completa la locuzione: *leges et iura populi Romani*, ossia il diritto (del popolo) Romano⁶⁷.

⁶² Rutilio Namaziano non usa il binomio *leges et iura*: ma proprio l'assenza di *iura*, lungi dall'impedire il confronto con la legenda dell'*aureus*, sottolinea che la parola si identificava sostanzialmente con *leges*, e non indicava affatto poteri o diritti in senso soggettivo.

⁶³ Bibliografia su *res publica* in Wardle, *Suetonius and Augustus' «Programmatic Edict»* cit., p. 184 nt. 9, nel quadro di un'interpretazione che riconduce persuasivamente l'editto programmatico augusteo al vocabolario e ai concetti dei voti religiosi, piuttosto che al lessico costituzionale.

⁶⁴ Sulla moneta e il programma iconografico di cui è un elemento, vd. per tutti M.D. Fullerton, *The Domus Augusti in Imperial Iconography of 13-12 B. C.*, «AJA» 3 (1985), pp. 473 ss.

⁶⁵ Così P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini*, tr. it., Torino 1989, p. 98, che vi vede giustamente l'illustrazione dei rapporti fra «il salvatore e lo Stato».

⁶⁶ Per l'espressione *iura populi Romani*, vd. Cic. *Phil.* 2.105; Gell. 16.13.8. Per *leges populi Romani*, vd. Cic. *Div. In Q. Caec.* 11; 2 *Verr.* 3.66; 5.28; *De orat.* 3.74; *Leg.* 3.37; Gell. 13.12.1; 20.1.1.

⁶⁷ Vd. già K. Bringmann - Th. Schäfer, *Augustus und die Begründung des römischen Kaisertums*, Berlin 2002, p. 188: «Die Gesetze und Rechte des römischen Volkes hat er wiederhergestellt», traduzione condivisibile, salvo per il valore soggettivo che sembra attribuito a *iura* da «Rechte».

Ciò nonostante, l'alternativa fra i due casi deve restare aperta, ma non è un'alternativa drammatica, una volta chiarito che la locuzione *leges et iura restituere* significa «rimettere in sesto il diritto oggettivo».

Quello che si può — e si deve — fare è semplicemente stabilire quale delle due soluzioni sia più probabile e soprattutto occorre ragionare sulle implicazioni di contenuto dell'una e dell'altra scelta. Per fare questo, conviene porsi — almeno empiricamente — nella prospettiva della teoria della ricezione, cercando dunque di capire come i Romani leggessero la moneta.

Ogni abitante del mondo romano che camminava per la sua città vedeva da ogni lato della strada decine di iscrizioni che campeggiavano sui monumenti ed edifici pubblici e privati e indicavano che essi erano stati restaurati. Quelle iscrizioni suonavano semplicemente: «Il Tale ha restaurato (*Titius restituit*)».

Un'iscrizione di questo genere è quella ostiense già menzionata, che celebra l'evergetismo di Publio Lucilio Gamala. È interessante ora notarne la struttura sintattica, formata da Soggetto + Oggetto + Genitivo + *restituit*: [*Id*]em aedem Volcani sua pecunia restituit.

La medesima struttura sintattica si ripete in innumerevoli epigrafi⁶⁸. Un esempio fra tanti è l'iscrizione di Timacum Majus, presso Belgrado (*AE* 1952, 188), che dichiara che Antonio Marziale ha restaurato la statua di Minerva e il tempio consunto dal passare del tempo:

Antonius Martialis signum Minervae et aedem vetustate | consumpta[m] restituit.

Per la medesima sequenza Soggetto + Oggetto + Genitivo + *restituit*, basti citare ancora un cippo di confine del 76 d.C., relativo alla ricognizione, secondo le mappe pubbliche, dei confini dei terreni pubblici del municipio di Canosa (M. Chelotti - R. Gaeta - V. Morizio - M. Silvestrini, *Le epigrafi romane di Canosa I*, Bari 1985, pp. 11 s., nr. 10):

Imp(erator) Caesar | Vespasianus Aug(ustus) | co(n)s(ul) VII fines | agrorum public(orum) | m(unicipii) C(anusini) ex formis | publicis restituit.

Tenendo in evidenza la struttura Oggetto + Genitivo + *restituit*, si consideri ora un documento congenere all'aureo. È un denario di Antonino Pio, del 159, nel ventiduesimo anno di potestà tribunizia (*RIC* 290; Tav. II nr. 5). Al diritto,

⁶⁸ Un ampio campionario si può trovare ad es. in M. Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in der Zeit des Prinzipats*, Stuttgart 2001, pp. 250 ss.; cf. *ivi*, pp. 10 ss., 64 ss., per la forma tipica delle «iscrizioni edilizie»; pp. 49 ss., per le forme verbali (*restituit* indica la «Wiederherstellung eines Gebäudes», ed è spesso accompagnato dal motivo che ha richiesto l'intervento di restauro, es. *vetustate conlapsum*); pp. 12 ss., per alcune considerazioni sull'aspetto comunicativo e sull'orizzonte di ricezione, anche in connessione con il grado di alfabetizzazione della popolazione dell'Impero, giudicato sufficiente per garantire la comprensione di questo genere di titoli.

se ne vede il profilo coronato, che fa il pari con quello di Ottaviano. Il tipo sul rovescio è un tempio, di cui campeggia la fronte ottastila: è il tempio per il culto pubblico, la cui costruzione fu decretata dal senato in morte di Augusto nel luogo dove era stata la prima dimora del giovane Ottaviano a Roma⁶⁹. La legenda è *TEMPLUM DIV AUG REST*, che si scioglie senz'altro in *TEMPLUM DIV(I) AUG(USTI) REST(ITUIT)*. Di nuovo ricorre la sequenza tipica Oggetto + Genitivo + *restituit*.

Se si affiancano i rovesci dell'aureo di Ottaviano e del denario di Antonino Pio, il parallelismo appare perfetto: dove è nell'uno *pR* sta nell'altro *Div(i) Aug(usti)*. Perciò, siamo indotti a sciogliere simmetricamente *p(opuli) R(omani)*, al genitivo.

Se i riscontri finora effettuati — con le iscrizioni edilizie e la moneta antoniniana — puntano verso il genitivo, va detto che anche sciogliendo al dativo il significato della legenda dell'aureo di Ottaviano non cambia molto.

Se si scioglie al dativo — *leges et iura p(opulo) R(omano) restituit* — occorre infatti intenderlo non quale dativo generico (complemento di termine), bensì, come ha precisato H. Zehnacker, quale dativo di interesse, *dativus commodi*⁷⁰. La frase sarebbe allora da tradurre «ha riparato le *leges* e i *iura* nell'interesse del popolo romano». Quanto al senso della legenda, l'alternativa rispetto al genitivo è dunque tutt'altro che drammatica.

Questa al dativo è una struttura attestata anch'essa nelle iscrizioni edilizie, alternativamente (e con valore analogo) al genitivo, a indicare il beneficiario dell'operazione di restauro. Valga quest'esempio per tutti (*CIL IX 5681* = Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser* cit., V 3, p. 302):

Im[p(erator)] Caesar d[ivi Traiani Parth(ici) f(ilius)] | ... aquae ductum ve[tust]ate conla[psum] | pecunia su[a] Cingula[nis] | rest[ituit].

Il significato è inequivocabile: Adriano non ha di certo «ridato», «consegnato» l'acquedotto agli abitanti di Cingoli, bensì lo ha «restaurato per loro», a loro beneficio⁷¹.

⁶⁹ Cass. Dio 56.46.3. Vd. M. Torelli, s.v. *Augustus, Divus, Templum (Novum), Aedes*, in E.M. Steinby, *Lexicon Topographicum Urbis Romae I*, Roma 1993, pp. 145 s.

⁷⁰ Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 3, attraverso un confronto con Vitr. 9 *praef.* 2 e soprattutto sulla base del ragionamento iconografico (su cui *infra*, § 8) secondo cui nell'*aureus* Ottaviano non è ritratto nel gesto di dare il *volumen* al popolo. Lo segue Hinar, *Genèse et légitimation d'une institution nouvelle* cit., p. 834, secondo il quale la legenda e il tipo «signifie qu'il a rétabli les *leges* et les *iura* pour le Peuple Romain». Bene anche Eder, *Augustus and the Power of Tradition* cit., pp. 23 s., che traduce la legenda «he restored law and justice to the Romans»

⁷¹ Come segnala Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser* cit., p. 64, una delle quattro forme tipiche delle iscrizioni contiene l'indicazione del beneficiario del restauro, indicato con il genitivo (come nell'esempio canusino sopra citato) oppure, più frequentemente, con il *dativus commodi*. Questa struttura è precisamente quella della legenda della moneta: sia che *pR* si sciogla in genitivo sia che si sciogla in dativo, non si tratta dell'accipiente (cioè di colui al quale viene ridato qualcosa), bensì del soggetto nel cui interesse avviene il restauro.

È lo stesso valore che si trova nel sesterzio di Nerone che commemora la chiusura del tempio di Giano nel 66, a motivo della «pace generata per il popolo Romano in terra e per mare» (*RIC* 270), la cui legenda al rovescio recita:

Pace p(opulo) R(omano) terra mariq(ue) parta Ianum clusit.

Dunque, quand'anche si sciolga la sigla dell'*aureus* di Ottaviano in dativo — che è un'operazione di per sé dubbia, alla luce dei molti riscontri che orientano piuttosto verso il genitivo — bisogna evitare di attribuire al complemento un valore che retroagisca sul verbo *restituere*, e porti magari inconsciamente a intenderlo non più come «restaurare, ristabilire», bensì come «rendere, ridare» al popolo. Lungo questa china, il passo sarebbe breve per tornare arbitrariamente a spezzare la locuzione stereotipa *Leges et iura* e a leggere la didascalia come se dicesse che Ottaviano ha ridato al popolo i *iura*, i suoi poteri.

Anche intesa al dativo (che pure è l'opzione meno probabile) la legenda ha tutt'altro significato. Come Traiano ha restaurato l'acquedotto per gli abitanti di Cingoli, così Ottaviano ha restaurato per il popolo Romano le norme giuridiche, *leges et iura*.

8. Gli slittamenti interpretativi che ho prospettato, per tentare di scongiurarli, si sono in realtà già avverati, nel commento dei primi editori e nella ricezione che ne è seguita⁷². Come s'è accennato, dopo avere arbitrariamente separato *iura* da *leges* (accentuando di *iura* il valore di «poteri»), senza rispettare la portata stereotipa e unitaria dell'espressione, Rich e Williams hanno infatti ritenuto che la legenda significhi che Ottaviano abbia «reso al popolo i suoi poteri» e ne hanno fatto un documento del processo (reale o fittizio) volto al trasferimento di poteri, compiuto da Ottaviano nel 28-27; al contempo, hanno allentato il legame esclusivo della legenda con l'editto di abrogazione delle norme triumvirali⁷³.

⁷² Vd. *supra*, nt. 1.

⁷³ Per esigenza di critica, ho schematizzato la posizione di Rich e Williams, che risulta da una serie di affermazioni, le cui sfumature è spesso delicato mettere a fuoco. Vd. ad es., per una affermazione relativa alla scelta fra genitivo o dativo, Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., p. 182: «The overall sense would not be greatly altered. On either view the legend implies that the Roman people's laws and rights had lapsed and were now revived». Si noti, per cogliere la distanza dall'interpretazione qui proposta, che gli editori distinguono fra «laws» (nel senso di diritto oggettivo) e «rights» (poteri) e che il verbo «had lapsed» mette l'accento e si attaglia meglio a «rights», nel senso di poteri del popolo che sono «passati, spirati» e che ora sono rimessi in vigore. Si veda ancora *ibid.*, p. 200: «The right to elect the magistrates may thus be included in the powers which Octavian restored to the people in 28. Moreover, this may well be one of the *iura* envisaged in the aureus legend», con l'equivalenza esplicita fra *iura* e «powers». Si noti inoltre che, nella frase sopra riportata, la legenda perde il suo rapporto con l'editto di abrogazione delle norme emanate durante il triumvirato, poiché si riferisce ad atti che sarebbero del tutto distinti, come il presunto ripristino delle elezioni comiziali. Ancora, nonostante altrove gli autori si esprimano in modo più sfumato, l'idea che si tratti non di un «restauro», ma di un «trasferimento», e che il dativo *p(opulo) R(omano)* sia inteso come dativo di termine e non *dativus commodi* è chiaramente espressa a p. 210, in cui la semantica di *RGDA* 34.1

Il cammino verso questa conclusione è discutibile da tre punti di vista. Innanzitutto, nell'interpretazione semantica della legenda; poi, sotto il profilo iconografico; infine, nel rapporto fra la moneta e le fonti letterarie.

Dal punto di vista semantico, gli elementi raccolti nelle pagine che precedono consentono di comprendere l'arbitrio di quest'operazione, sia per il verbo sia per i sostantivi. Non occorre insistere, se non per ribadire che tanto *leges et iura* quanto *restituere*, in contesti paragonabili a quello della legenda dell'*aureus*, hanno significati sufficientemente definiti, così che non si può invocare una vaghezza semantica.

Dal punto di vista iconografico, l'interpretazione del «rendere, trasferire» è stata avallata da Rich e Williams sostenendo che Ottaviano, nel rovescio dell'*aureus*, stia porgendo il *volumen* a un destinatario fuori campo, che sarebbe il popolo Romano⁷⁴. È facile scoprire il tragitto interpretativo messo in moto da questa decodificazione. Si ammette dapprima che Ottaviano impugni l'editto di abrogazione del 28, poi si sostiene che egli lo sta porgendo al popolo Romano che è invisibile fuori campo, e si giunge infine all'idea che in realtà Ottaviano stia (simbolicamente) ridando al popolo i suoi poteri. La legenda, a questo punto, sarebbe il riconoscimento (da parte del Senato, con un apposito decreto) della deposizione dei poteri straordinari e del ripristino della costituzione tradizionale. È un tragitto che offusca, per non dire cancella, il punto di partenza, l'identificazione del *volumen* con l'editto di abrogazione delle norme triumvirali e la pertinenza della legenda al contenuto di quest'editto.

Al di là dell'esito, Zehnacker ha dimostrato che quest'interpretazione è contraria alla tradizione iconografica della monetazione romana. Quando un personaggio A dà qualcosa a un personaggio B, quest'ultimo è sempre rappresentato⁷⁵.

Agli esempi portati dall'illustre studioso francese⁷⁶, vorrei aggiungere uno

viene totalmente (e a mio parere indebitamente) sovrapposta a quella dell'*aureus*, il quale avrebbe celebrato «the return of *leges et iura*» (dove «return» è sinonimo di «transfer»).

⁷⁴ Rich-Williams, *op. cit.* cit., p. 183: «The type thus provides further confirmation for the dative version of the legend: the scene portrays the restoration of their laws and rights to the Roman people» (corsivo originale). Nello stesso senso Fanizza, *Autorità e diritto. L'esempio di Augusto* cit., p. 93.

⁷⁵ Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 1.

⁷⁶ *RIC* 162-165: uno o due soldati (forse Druso e Tiberio) offrono l'alloro a Augusto assiso sul *tribunal* (è una moneta della zecca di Lione, di una quindicina d'anni più tarda del nostro aureo, del 15-13 a.C.); *RIC* 200-202: un personaggio, forse un barbaro, tende un bambino a Augusto assiso sul *tribunal*. Non fa eccezione *RRC* 351, denario dell'86, di M. Fannio e L. Critonio, edili della plebe (Marco Fannio fu poi il *index quaestionis* del processo contro Sesto Roscio Amerino). I due procedono a una distribuzione di grano con l'argento dell'erario (è un'iniziativa di Cinna che dopo la morte di Mario ristabilì le elargizioni di grano gratuite o a prezzi ridotti) oppure, secondo un'interpretazione alternativa, sono ritratti come organizzatori dei *ludi ceriales*. Il fatto che i cittadini romani beneficiari non siano rappresentati ha una precisa spiegazione: come sottolinea Zehnacker, *Quelques remarques sur le revers du nouvel aureus d'Octavien* cit., p. 1, i due edili Fannio e Critonio non fanno nulla; le loro mani sono posate sulle ginocchia. I beneficiari della frumentazione passeranno dagli impiegati *apparitores* per fare la *professio* e poi riceveranno il grano da un addetto. Fanno e Cri-

particolarmente eloquente. È un aureo di una decina d'anni posteriore, coniato dal *monetalis* L. Mescinio Rufo per commemorare i *ludi saeculares* del 17 a.C. (*RIC* 350; Tav. II nr. 6). Al rovescio è rappresentato Augusto assiso sul *tribunal* nell'atto — in qualità di *magister* del collegio dei *quindecemviri sacris faciundis* — di consegnare a due cittadini i *suffimenta*, pece e fiaccole per la combustione purificatrice, contenuti in un cesto. La legenda è:

Lud(is) S(aecularibus) Aug(ustus) S(uffimenta) P(opulo)

In questa legenda, *populus* è sicuramente da sciogliere al dativo (e occorre sottintendere *dedit*)⁷⁷. Quel che più importa è che l'atto di *dare* qui è effigiato. Il popolo è presente, sono i due togati, uno dei quali tende la mano e riceve da Augusto i *suffimenta*.

Per contrasto, risalta allora nell'*aureus* del 28 l'assenza di altri personaggi oltre Ottaviano. L'assenza implica che Ottaviano non ha l'intenzione di dare il *volumen* ad alcuno, né al popolo né a un presunto *praeco* fuori campo. Il *praeco* non esiste in quanto tale — come ha detto bene Zehnacker — è solo la voce del magistrato. Per la moneta, è Ottaviano che legge in pubblico il suo editto di abolizione.

La conclusione è importante, non solo perché esclude che nell'immagine possa vedersi simbolicamente il trasferimento al popolo dei suoi poteri (e indebolisce ulteriormente, a mio avviso, l'ipotesi che la legenda debba sciogliersi al dativo)⁷⁸, ma anche perché riporta al centro della raffigurazione della moneta l'editto di abrogazione, che ne è il suo vero contenuto.

9. Prima di volgerci all'ultimo ordine di problemi, cioè al rapporto fra l'interpretazione dell'*aureus* proposta da Rich e Williams e le fonti letterarie, conviene effettuare una controprova. Se dovessimo seguire gli editori e intendere *leges (et iura)* + Dativo + *restituere* nel senso di «ridare», ci troveremmo di fronte a una frase dal significato tecnico costituzionale ben preciso; al tempo stesso, si tratterebbe di un significato incompatibile con la posizione di Ottaviano e con il messaggio stesso che si voleva comunicare con la moneta.

Infatti, la locuzione *restituere* (o meglio ancora) *reddere leges alicui* significa tecnicamente ridonare l'autonomia a una comunità vinta in guerra, alla quale il popolo vincitore ridava gli elementi materiali (come i terreni, la città) e istituzionali (appun-

tonio sono i magistrati che presiedono alle operazioni, non danno nulla a nessuno e dunque nessuno è rappresentato come accipiente.

⁷⁷ Anche l'assenza del verbo (si sottintende *dedit*) è da rimarcare, in quanto il gesto e il dativo qui esprimono già eloquentemente la consegna.

⁷⁸ L'argomento a favore del dativo era avanzato da Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., p. 183 (vd. la citazione supra, nt. 74).

to le leggi). Sono sufficienti tre esempi, tratti rispettivamente da un'epigrafe, da Cesare e da Livio.

Il primo esempio è dato dalla nota tavola di bronzo di Alcántara, pubblicata nel 1984 (*AE* 1984, 495):

... *L(ucius) Caesius C(ai) [f(ilius) imperator liberos] | esse iussit agros et aedificia leges cete[ra omnia] | quae sua fuissent pridie quam se dedid[erunt] quae tum | extarent eis red(d)idit.*

L'iscrizione ricorda la *deditio* compiuta nel 104 a.C dal *populus Seanoc*[... arresosi al generale L. Cesio, il quale dopo la capitolazione dispone che siano resi ai vinti la libertà, i beni e le *leges*, cioè l'indipendenza, con tutto ciò che era loro appartenuto, fissando come *status quo* il giorno anteriore alla *deditio*.

Un secondo esempio è *Caes. b.G. 7.76.1*:

Quibus ille pro meritis civitatem eius immunem esse iusserat, iura legesque reddiderat.

Cesare si riferisce agli Atrèbati, una comunità gallica alla quale nel 57 era stata donata l'immunità e restituita l'indipendenza per i meriti del suo re Commio, che aveva aiutato il generale romano con l'intento di ricuperare il potere monarchico sul proprio popolo. È da notare l'uso dell'espressione *iura legesque*, occorrenza dello stereotipo usato anche dalla legenda dell'*aureus*, di cui si conferma il significato di diritto in senso oggettivo, con valore pressoché endiadico⁷⁹.

Infine, si consideri questo passo liviano (37.32.14): [*Praetor Aemilius*] *urbem agrosque et suas leges iis* (scil.: *Phocaeensibus*) *restituit*.

La struttura sintattica e il significato sono identici ai precedenti, con la sola variante del verbo, che qui — come nella legenda dell'*aureus* — è *restituere*.

Alla luce di quest'uso tecnico, difficilmente i Romani avrebbero potuto leggere nell'*aureus* «*leges (et iura) populo Romano restituit*», al dativo, soprattutto se a *restituere* si attribuisce il senso di *reddere*, «ridare», significato cui tende l'interpretazione di Rich e Williams. Sarebbe suonato da parte di Ottaviano un messaggio sconvolgente, nel senso che egli avrebbe trattato il popolo Romano come una comunità sottomessa in guerra, cui egli restituiva l'autonomia. Ottaviano era colui che aveva vinto prima i cesaricidi e poi Antonio e Cleopatra, non colui che aveva vinto il popolo Romano.

10. Al di là di tutti i riscontri fin qui raccolti, l'interprete della moneta deve soprattutto non perdere di vista il rapporto fra la legenda e il tipo da una parte e le fonti letterarie dall'altra.

Il punto a mio avviso più debole della proposta di Rich e Williams è che essa

⁷⁹ È significativo che, negli altri esempi qui citati e in genere in contesti analoghi, si usi solo il termine *leges* (es. Liv. 24.33.6; 29.21.7), che è dunque sentito equivalente a *iura legesque* (che si rivela pressoché una dittologia).

conduce a scindere la legenda dell'aureo dal contenuto dell'editto di annullamento delle norme triumvirali, che ci è noto da Cassio Dione ed è confermato da Tacito. Com'è stato oramai più volte ricordato, anche gli editori riconoscono che nella moneta è raffigurato l'editto di abrogazione, ma attraverso vari slittamenti, riferiscono la legenda a una dichiarazione diversa e ulteriore rispetto all'editto stesso. Con questa presunta ulteriore dichiarazione generale Ottaviano avrebbe proclamato «il ripristino dei poteri al popolo Romano», cioè — principalmente — il ripristino dei *iura* intesi come poteri di governo agli organi tradizionali, ad esempio ai comizi il potere di eleggere i magistrati e al senato l'amministrazione dell'erario⁸⁰. In realtà, poiché Ottaviano impugna l'editto di abrogazione (e non è nell'atto di consegnare alcunché ad alcuno) non è giustificato pensare che la legenda si riferisca a una dichiarazione diversa e più generale, di riconsegna dei poteri. La legenda è strettamente collegata all'editto, ne è per così dire la didascalia.

Spezzare questo nesso è l'operazione che fa smarrire il valore della moneta come documento.

Individuato il punto più critico, vale la pena di interrogarsi sulla ragione che lo ha determinato e che ha, al contempo, assicurato la pronta e quasi acritica accoglienza dell'interpretazione corrente. Lo sfondo — dichiarato⁸¹ — di quest'interpretazione, o meglio deformazione, è naturalmente la celebre affermazione delle *Res Gestae* (34.1):

In consulatu sexto et septimo, postqua[m b]ella [civil]ia exstinxeram per consensum universorum [po]tens re[ru]m omnium⁸², rem publicam ex mea potestate in senat[us populi]que R[om]ani [a]rbitrium transtuli.

È sufficiente un confronto con la legenda per cogliere la distanza lessicale, e quindi semantica, fra i due testi. L'*aureus* dichiara che Ottaviano ha restaurato (*restituit*) *leges et iura* del popolo Romano; le *Res Gestae* affermano invece che Ottaviano ha trasferito (*transtuli*) la *res publica* dal suo potere alla discrezione del senato e

⁸⁰ *Op. cit.*, p. 198: «Octavian's observance of the laws during that year and his edict annulling his past illegal and unjust acts are clearly at least part of what was envisaged by the legend's claim... Moreover, the claim made on the aureus legend may well derive from the annullment edict itself». *Op. cit.*, p. 202: «At some point (nel corso del 28, Ottaviano) he declared the annullment of his past illegal and unjust acts, perhaps coupling it with a *more general* proclamation of the restoration of their laws and rights to the Roman people» (corsivo mio).

⁸¹ Rich-Williams, *op. cit. cit.*, pp. 190 ss.; come questo tipo di accostamento sia ormai divenuto tralatizio e si sovrapponga alla moneta lo dimostra, da ultimo, Bianchi, *Iura-leges cit.*, p. 8 nt. 11, secondo la quale «l'espressione *leges et iura restituit* ricorda, nella sostanza, la conclusione delle *Res Gestae*, *rem publicam ex mea potestate in senatus populi que Romani arbitrium transtuli*».

⁸² È la lezione del nuovo frammento del Monumentum Antiochenum: W.D. Lebek, *Res gestae divi Augusti 34,1: Rudolf Kassels potens rerum omnium und ein neues Fragment des Monumentum Antiochenum*, «ZPE» 146 (2004), pp. 60 ss.; T. Drew-Bear - J. Scheid, *La copie des Res Gestae d'Antioche de Pisidie*, «ZPE» 154 (2005), pp. 217 ss.

del popolo Romano. Nelle *Res Gestae* il verbo esprime precisamente l'idea del trasferimento e la semantica di *transferre* è ribadita dall'espressa indicazione del punto d'origine e di destinazione, dalla *potestas* di Ottaviano all'*arbitrium* di senato e popolo. Nei due testi è diverso il verbo, ma anche l'oggetto: l'*aureus* non parla di *res publica*, ma di *leges et iura*. Si noti ancora che, siccome nelle *Res Gestae* (e non nell'*aureus*) Ottaviano vuole esprimere l'idea della riconsegna delle funzioni decisorie agli organi di governo tradizionali, correttamente menziona senato e popolo, cioè i due organi detentori del potere deliberativo⁸³. Il contrasto con la legenda dell'*aureus*, che parla solo di *populus*, non potrebbe essere più nitido. Di conseguenza, interpretare la legenda alla stregua delle *Res Gestae* è un'operazione da evitare.

Questa conclusione porta con sé un ulteriore corollario, relativo al sintagma *res publica restituta*, già sfiorato a proposito dell'aureo di Cosso Lentulo del 12 a.C., in cui Augusto è raffigurato mentre tende la mano alla *res publica* per farla rialzare⁸⁴. L'espressione *res publica restituta* — oggi divenuta quasi uno slogan negli studi storici⁸⁵ — ricorre nei mutili *Fasti Praenestini*, ove si commemora il conferimento ad Augusto della corona di quercia: *Corona quern[ea uti super ianuam domus Imp(eratoris) Caesaris] | Augusti poner[etur senatus decrevit quod rem p(ublicam)] | pR rest[i]-tui[t]*⁸⁶. L'espressione viene di regola sciolta in *rem p(ublicam)] | p(opulo) R(omano) rest[i]tui[t]* e intesa — sempre sotto la suggestione delle *Res Gestae* — come se esprimesse la «riconsegna» del governo «al popolo» e dunque la restaurazione della costituzione repubblicana.

Quest'interpretazione soffre delle medesime improprietà semantiche già segnalate a proposito di *restituere* nella legenda dell'*aureus* di Ottaviano, che viene inteso come se fosse il *transferre* di *RGDA* 34.1. Oltretutto, anche nei *Fasti di Preneste popolo Romano* è scioglimento moderno, poiché l'iscrizione reca — così come l'*aureus* — la sigla *pR*.

Il senso autentico della proposizione *res publica restituta* contenuta nei *Fasti Praenestini* è meglio compreso se si considera che essa è la motivazione del conferimento della corona di quercia, tradizionalmente assegnata a chi avesse salvato un concittadino in battaglia: Augusto è premiato per avere salvato la *res publica* — ossia, la comunità, cioè Roma — nelle guerre interne ed esterne, non per avere ridato il governo al popolo⁸⁷.

⁸³ Gli editori non hanno colto quest'aspetto (invocato invece, benché fuori luogo, da chi aveva sospettato la falsità dell'*aureus*), che confuta nel modo più immediato la loro interpretazione.

⁸⁴ *RIC* 413; vd. *supra*, § 8 e Tav. II nr. 4.

⁸⁵ Per la letteratura anteriore al ritrovamento dell'*aureus*, che ha contribuito a riportare in auge la formula (benché esso non la menzioni affatto), rinvio a N.K. Mackie, *Res Publica Restituta: a Roman Myth*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History* IV, Bruxelles 1986, pp. 302 ss.

⁸⁶ Degrassi, *Inscr. Ital.*, 13.2, pp. 112 s.; 396 s.

⁸⁷ F. Millar, *The First Revolution: Imperator Caesar, 36-28 BC*, in A. Giovannini (ed.), *La Révolution*

Come nella moneta del 28, la sigla dei Fasti dev'essere perciò più probabilmente sciolta al genitivo *quod rem p(ublicam)] p(opuli) R(omani) rest[i]tui[t]* e tradotta «poiché ha rimesso in sesto, cioè salvato la *res publica* del popolo Romano». Anche se la sigla dei Fasti fosse da sciogliere al dativo, sarebbe comunque da intendere come *dativus commodi*, a indicare che Augusto — proprio come lo raffigura l'aureo di Cosso Lentulo — ha «risolleavato» la *res publica* «nell'interesse» del popolo Romano e non certo che l'abbia «riconsegnata al popolo»⁸⁸.

11. Anche il trattamento riservato al cistoforo della *Pax* (RIC 476; Tav. I nr. 3) — di cui s'è vista in precedenza la somiglianza iconografica con l'*aureus* (§ 2) — è istruttivo di questo modo di procedere che, per insensibili slittamenti, attribuisce ai documenti significati loro estranei, che infine vengono proiettati sull'*aureus*, che al contempo smarrisce il proprio.

La legenda LIBERTATIS P(OPULI) R(OMANI) VINDEX del cistoforo viene infatti interpretata come un'espressione onorifica tributata dal Senato a Ottaviano nel 28. Questo riconoscimento — secondo Rich e Williams — gli sarebbe stato conferito per avere ridato diritti e funzioni di governo tradizionali agli organi repubblicani, ossia per avere compiuto l'atto di *iura restituere* (inteso come ritrasferimento di poteri) documentato dall'aureo.

In realtà, riferire *libertatis vindex* ad un presunto ripristino delle funzioni tradizionali di governo sembra non tenere conto dell'insieme iconografico e verbale del cistoforo *Pax*, il quale, come gli stessi Rich e Williams riconoscono, celebra con ogni evidenza «Octavian's restoration of peace», grazie alla vittoria da lui ottenuta su Cleopatra e alla conquista dell'Egitto⁸⁹. Non si comprende come da questa esatta preme-

Romaine après R. Syme. *Bilans et Perspectives*, Vandœuvres/Genève 2000, pp. 1 ss., ha proposto invece l'integrazione [*quod leges et iura*] | *p.R. rest[i]tui[ti]*, basandosi proprio sulla legenda dell'*aureus*. La proposta è seducente e plausibile. Tuttavia, mi pare che la ricompensa della corona civica si attagli piuttosto al salvataggio della *res publica*, cioè di Roma, piuttosto che a quello di *leges et iura* e che dunque l'integrazione mommseniana — intesa nel senso qui difeso — resti forse preferibile.

⁸⁸ Cf., altrettanto eloquente, Vell. Pat. 2.16.4: *Paulatim deinde recipiendo in civitatem qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius vires refectae sunt, Pompeio Sullaque et Mario fluentem procumbentemque rem publicam Romanam restituentibus*.

⁸⁹ Va precisato che il richiamo metaforico alla *libertas* (e alla *servitus*) è fra gli slogan più diffusi nel discorso politico d'età cesariana e augustea. Pertanto, sarebbe un errore attribuirgli un unico significato, poiché esso non solo viene da ciascun protagonista utilizzato in termini rovesciati rispetto all'avversario di turno, ma pure può essere impiegato per tematizzare fenomeni diversi, a seconda che si assuma un punto di vista interno oppure esterno all'ordinamento romano. La perdita della *libertas* può cioè designare tanto la perdita di potere da parte degli organi di governo tradizionali quanto la perdita di sovranità dello stato rispetto a un nemico esterno (cf. per l'accezione della libertà come autonomia da un altro stato Liv. Per. 15: *Victis Tarentinis pax et libertas data est*; Procul. 8 ep. D. 49.15.7.1: *Liber autem populus est is qui nullius alterius populi potestati est subiectus*). Sulla metafora *libertas/servitus* nel discorso politico d'età cesariana e augustea, utile ora M.B. Roller, *Constructing Autocracy. Aristocrats and Emperors in Julio-Claudian Rome*, Princeton-Oxford 2001, pp. 230 ss.; sul cistoforo, *ibid.*, p. 252.

sa, i due Studiosi possano poi passare a sostenere che il cistoforo allude «to the political settlement» del 28, cioè «the surrender of the extraordinary powers»⁹⁰.

Il significato della legenda dev'essere infatti mantenuto legato all'evento militare: Ottaviano è salutato *libertatis vindex* per avere sventato la minaccia egiziana e avere così evitato al popolo romano di perdere la propria libertà sotto il dispotismo orientale (cioè per avere fatto fallire le mire che, tramite Antonio, Cleopatra aveva fino all'ultimo nutrito di essere regina a Roma)⁹¹. Come è stato ben detto da Fergus Millar: «What might be taken as a reference to the restoration of political liberty is in fact more precisely a reference to the end of the civil war: the reverse has Pax»⁹².

Che vi sia un legame fra la «liberazione» del popolo Romano e la vittoria sugli Egiziani (e implicitamente la fine della guerra civile) non risulta solo dal cistoforo *Pax* interpretato complessivamente, ma anche da un provvedimento assunto dai senatori nel 30, proprio in seguito alla conquista di Alessandria e dell'Egitto. Dopo avere dichiarato fausto il giorno in cui era stata conquistata Alessandria e stabilito che gli Egiziani contassero gli anni della loro storia futura a partire da questa data, «concessero a Ottaviano la potestà tribunizia a vita, e di recare aiuto a chi si fosse appellato a lui sia entro il pomeriggio sia fuori, fino a mille passi (il che non era lecito a nessuno dei tribuni)»⁹³.

⁹⁰ Vd. in senso analogo, in precedenza, Karl-Wihlelm Welwei, *Augustus als vindex libertatis. Freiheitsideologie im frühen Prinzipatszeit*, in Id., *Res Publica und Imperium. Kleine Schriften zur römischen Geschichte*, hrsg. M. Meier - M. Strothmann, Stuttgart 2004, pp. 217 ss. e ora Hinard, *Genèse et légitimation d'une institution nouvelle. La tribunicia potestas d'Auguste* cit., p. 833, con altra bibl. L'unico apparente argomento è il collegamento instaurato con la legenda dell'*aureus*, il che mostra la debolezza dell'impostazione. Il fatto che entrambi provengano verosimilmente dalla stessa zecca, infatti, non implica che le due emissioni (diverse oltretutto per tipologia) si riferissero ai medesimi eventi. Soprattutto, così facendo si cade in un ragionamento circolare. La legenda dell'aureo viene chiarita in base a quella del cistoforo, e questa a sua volta sulla base dell'altra. Il fatto che il cistoforo alluda, in realtà, ad eventi militari e non al «surrender of extraordinary powers» mostra l'infondatezza del ragionamento.

⁹¹ Se Antonio avesse vinto, «avrebbe fatto dono di Roma a Cleopatra e avrebbe trasferito in Egitto la sede dell'impero» (Cass. Dio 50.4.1). Progetto che addirittura s'illuse ancora di realizzare irretendo Ottaviano: Cass. Dio 51.9.6. È precisamente il modo in cui Ottaviano aveva rappresentato la sua missione, arrangando i soldati prima della battaglia di Azio: «3. Che i cittadini romani, padroni della parte più ampia e più bella del mondo siano disprezzati e calpestati da una donna egiziana è indegno dei nostri padri... 6. Non sarebbe una vergogna se ci arendessimo alla violenza di questi uomini... 7. che ubbidendo come schiavi a una donna come fosse un uomo... hanno osato mettere gli occhi sui nostri stessi beni?» (Cass. Dio 50.24).

⁹² Millar, *Triumvirate and Principate* cit., p. 64. Lo studioso aggiunge che i Fasti registrano al 1 Agosto *quod eo die imp. Caesar Divi f. rem publicam tristissimo periculo liberavit*.

⁹³ Com'è noto, le fonti registrano più concessioni dei poteri e prerogative tribunizie a Ottaviano: nel 36, quando sembrava promettere la fine della guerra civile e il ristabilimento del governo secondo le norme tradizionali (App. *b.c.* 5.548; Oros. 6.18.34, che alludono alla carica tribunizia a vita; Cass. Dio 49.15.6: *sacro-sanctitas* e *ius subselli*); nel 30, per la conquista dell'Egitto (ebbe il *ius auxilii*, con un raggio esteso oltre il pomeriggio, secondo Cass. Dio 51.19.6) e ancora nel 23, a seguito dell'abdicazione dal consolato (Cass. Dio 53.32.5: *tribunicia potestas* a vita). Ai fini del nostro discorso — che collega la concessione del *ius auxilii* tri-

La concessione del potere di tribuno della plebe e del *ius auxilii* (con una significativa proiezione anche al di là del pomerio) appare in consonanza con l'appellativo di *libertatis vindex* che compare sul cistoforo, se solo si considera che il tribunato della plebe è storicamente l'istituzione che vigila sulla *libertas*: come dice bene Livio, *potestas sacrosancta ad auxilium libertatis creata* (3.56.1). Vi è dunque un'unica metafora politica che sottende la legenda *libertatis populi Romani vindex* del cistoforo e la concessione ad Ottaviano del *ius auxilii* tribunizio, in risposta a un medesimo evento, la vittoria egiziana e la fine della guerra.

Alla luce di queste considerazioni sbiadisce il nesso istaurato da Rich e Williams fra il cistoforo e l'aureo: le due monete si riferiscono a azioni e meriti distinti di Ottaviano. Il cistoforo celebra il riscatto del popolo romano dalla possibile perdita di sovranità (ad opera di Cleopatra e prim'ancora di Antonio), l'aureo si riferisce all'editto di abrogazione delle norme triumvirali. È la stessa distinzione fra ristabilimento della *pax* da una parte e ricostruzione dell'ordinamento giuridico (*civilia iura legesque*) dall'altra che appare, proprio a proposito di Augusto, nei celebri versi di Ovidio (*Met.* 15.833-834):

*Pace data terris animum ad civilia vertet
iura suum legesque feret iustissimus auctor.*

Il poeta descrive le due fasi come connesse temporalmente — la pace è il presupposto della riforma dell'ordinamento — ma ben distinte: e parlando di emanazione di *iura e leges* non pensa al ripristino della costituzione repubblicana, bensì alle riforme del nuovo regime⁹⁴.

Cade così anche la forzata interpretazione che, attraverso una serie di passaggi

bunizio alla vittoria su Cleopatra — la soluzione dell'almeno apparente discrepanza fra le fonti non è rilevante. Si vd. ora sulla questione Hinard, *Genèse et légitimation d'une institution nouvelle. La tribunicia potestas d'Auguste* cit., pp. 828 ss., secondo cui le ripetute attribuzioni si spiegano perché non vi è una continuità fra la *tribunicia potestas* del 36 e del 30 e quella del 23 (tanto che il computo inizia solo da quest'ultima); la cesura sarebbe appunto segnata dall'editto di abrogazione emesso da Ottaviano nel 28, mediante il quale — con un atto che rievocerebbe l'abdicazione di Silla (Cic. *Rosc. Am.* 139) «le futur Auguste fixait dans les derniers jours de son VIe consulat le terme de l'ère d'exception qu'avait vécue Rome depuis 43, il abdiquait, en quelque sorte, le triumvirat». Non mi sembra che questo tipo di effetti giuridici possa essere attribuito all'editto. Esso infatti annullava le misure prese durante il triumvirato da Ottaviano stesso: le prerogative tribunizie gli erano invece state attribuite dal senato.

⁹⁴ Fanizza, *Autorità e diritto* cit., p. 95 nt. 157, cita i versi a sostegno dell'interpretazione secondo cui l'*aureus*, parlando di *iura*, proclamerebbe il ripristino dei «diritti degli organi di governo tradizionali». Al contrario, anche in Ovidio si coglie il nesso quasi endiadico fra *iura e leges*, che formano un'unità di senso, per cui rivolgere l'animo ai *iura civilia* implica proporre *leges*. Come indica anche il riferimento ai *mores* — cioè alla restaurazione morale — il poeta non si riferisce a un ripristino dei poteri di governo tradizionali, bensì alle riforme sociali augustee (i versi sono scritti intorno al 2 d.C., e nella finzione poetica sono enunciati come una profezia, dunque sono costruiti al futuro). Non si tratta della deposizione dei poteri del *princeps*, bensì delle riforme da lui intraprese proprio nella sua posizione dominante nello Stato.

(e sotto l'ombra lunga proiettata da *RGDA* 34.1), assimilava le legende delle due monete sotto l'etichetta del ripristino della legalità costituzionale che sarebbe stato attuato nel 28.

La legenda dell'*aureus*, conviene ripeterlo, si riferisce all'abrogazione di norme illegittime emanate nel periodo triumvirale. Ottaviano può dire che in questo modo le norme giuridiche romane sono state «restaurate», «riparate», cioè sono state tolte le disposizioni che le deturpavano. Ciò non ha a che vedere — almeno non stando al significato dell'*aureus*, per come lo possiamo intendere oggi e per come verosimilmente lo intendevano i contemporanei — con la riattribuzione ai comizi e al senato delle loro funzioni. Che il 28 sia stato teatro anche di taluni atti volti a riattribuire tali funzioni non si vuole con ciò escludere: ma, se ve ne sono stati, non sono documentati dall'*aureus*, che si riferisce ad altro.

Sono consapevole che un'interpretazione che cerchi di mantenersi il più possibile fedele al documento, nei suoi aspetti iconografici e verbali, si espone a una possibile critica, ossia che il discorso politico — di cui l'*aureus* non è che una delle molte realizzazioni — ha per sua natura una tendenza alla connotazione, piuttosto che alla denotazione, cioè si nutre di allusioni e di metafore e si oppone ad analisi troppo rigorose.

L'innegabile difficoltà di porre argini semantici a un lessico generosamente metaforico non deve tuttavia precludere il tentativo di distinguere i vari piani, soprattutto quando, come nel nostro caso, la terminologia — in specie con il riferimento al diritto oggettivo attraverso il binomio *leges et iura* — possiede un'adeguata determinatezza. In altri termini, non si deve attribuire al lessico antico vaghezze che dipendono piuttosto da un'imprecisa messa a fuoco dell'interprete moderno.

III parte. *L'editto del 28 fra diritto e politica*

12. Rettificata l'interpretazione dell'*aureus*, è ora possibile intraprendere una più precisa ricostruzione giuridica dell'editto di Ottaviano, di cui esso reca testimonianza, insieme a Tacito e Cassio Dione. Per segnare qualche progresso è indispensabile cercare di capire — ciò che finora non è stato tentato — a quale tipo di provvedimenti si riferisse l'abrogazione. Occorre dunque individuare provvedimenti in vigore prima del 28, che possano essere stati caducati dall'editto.

Vi sono almeno due buoni candidati, anche se — va detto a scanso di equivoci — quel che qui interessa è la tipologia, piuttosto che la concreta identità.

Una prima misura introdotta nell'età triumvirale e di cui consta la successiva abrogazione — in termini tali da poterla almeno in via di ipotesi attribuire all'editto del 28 — è l'imposta sulle successioni.

Nel 40, i trasporti via mare erano impediti da Sesto Pompeo, che controllava Sicilia e Sardegna. Ne conseguì una vera e propria carestia e un generale aumento

dei prezzi. Era indispensabile togliere il blocco lanciando un'azione militare contro Sesto Pompeo, ma proprio la congiuntura economica disastrosa impediva di disporre dei fondi necessari. Perciò Appiano (*b.c.* 5.282) racconta che (da Antonio e Ottaviano) «fu emesso un editto: che i proprietari di schiavi pagassero per ciascuno schiavo una contribuzione pari alla metà delle venticinque dramme stabilite in occasione della guerra contro Cassio e Bruto, e che coloro che acquistavano beni per successione testamentaria ne pagassero una quota»⁹⁵.

Benché non sia quantificata la quota, si tratta, come tutti ammettono, di un'anticipazione della *vicesima hereditarium*⁹⁶. L'imposta fu dunque introdotta nel 40 direttamente da un editto dei triumviri, non preceduto o seguito da un decreto del senato, cui pure tradizionalmente spettava la decisione in materia tributaria. Questo provvedimento è rappresentativo del potere attribuito ai triumviri dalla *lex Titia*, di agire senza la necessità di rendere partecipe il senato o l'assemblea.

«La folla — prosegue Appiano (*b.c.* 5.283) — strappò via con ira esasperata l'editto, indignata che, dopo aver spogliato i tesori pubblici, saccheggiate le province, gravato l'Italia stessa di contribuzioni, di tasse e di confische, e non per guerre esterne o per acquisire nuovo dominio, ma contro nemici privati per il predominio personale (a cagion del quale si erano avute le proscrizioni, le stragi e la carestia, loro conseguenza terribile), li si privasse ancora di quel che restava»⁹⁷. Le agitazioni furono tuttavia sedate nel sangue e l'editto non fu perciò revocato⁹⁸.

⁹⁵ προυτέθη διάγραμμα, εἰσφέρειν ἐπὶ μὲν τοῖς θεράπουσι τοὺς κεκτημένους ὑπὲρ ἐκάστου τὸ ἡμισυ τῶν πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν ὄρισμένων ἐς τὸν πόλεμον τὸν Κασσίου τε καὶ Βρούτου, ἐσφέρειν δὲ καὶ μοῖραν τοὺς ἐκ διαθήκης τι καρπουμένους.

⁹⁶ Vd. R. Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares, d'après les documents littéraires et épigraphiques*, Paris 1882, pp. 179 ss.; G. Wesener, s.v. *Vicesima hereditarium, vicesima manumissionum*, «RE» 16 (1958), coll. 2471 ss.; L. Rodríguez Alvarez, *Algunas notas en torno a la lex de vigesima hereditarium*, «RIDA» 3^e s., 28 (1981), pp. 213 ss. Il quadro completo delle misure fiscali dei triumviri è tracciato da R. Scuderi, *Problemi fiscali a Roma in età triumvirale*, «Clio» 15 (1979), pp. 341 ss.; ivi, pp. 361 ss., sull'imposta del 40.

⁹⁷ τοῦτο τὸ γράμμα σὺν ὀρμῇ μανιώδει καθέλειν ὁ δῆμος ἀγανακτῶν, εἰ τὰ κοινὰ ταμιεῖα κεκενωκότες καὶ τὰ ἔθνη σεσληκότες καὶ τὴν Ἰταλίαν αὐτὴν ἐσφοραῖς καὶ τέλεσι καὶ δημεύσεσι καταβαρήσαντες οὐκ ἐς πολέμους οὐδ' ἐς ἐπίκτητον ἀρχὴν, ἀλλ' ἐς ἰδίου ἐχθροὺς ὑπὲρ οἰκείας δυναστείας, ὑπὲρ ἧς δὴ καὶ προγραφάς καὶ σφαγὰς καὶ λιμὸν ἐκ τῶνδε πανώδυνον γεγονέναι, ἔτι καὶ τὰ λοιπὰ περιδύοιεν αὐτούς. Vd. il commento di E. Gabba, *Appiani Bellorum civilium liber quintus*, Firenze 1970, p. 113, che pensa tuttavia a una misura di carattere straordinario; cf., ma più generico Cass. Dio 48.31.1, che menziona i contributi a carico dei proprietari di schiavi e τὰ τέλη πολλὰ καὶ παντοῖα καθιστάμενα, «tasse molte e di ogni genere istituite».

⁹⁸ Mi pare fosse in errore Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains* cit., p. 181: «Cet édit fut violemment repoussé par le peuple furieux, et les héritages restèrent encore pour quelque temps libres de toute taxe» (seguito alla lettera da Rodríguez Alvarez, *Algunas notas* cit., p. 229). Il popolo strappò fisicamente l'editto esposto, ma ciò non equivaleva certo all'abrogazione né di essa si parla in Appiano; la sommosa fu anzi sanguinosamente repressa, segno che l'imposta era stata mantenuta (e a ragione C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, rist. Roma 1982, pp. 232 s., pone in correlazione lo zelo dei soldati nella repressione con l'interesse che essi avevano nel gettito). L'opinione di Cagnat è poi curiosamente in contrad-

Dal 40 a.C., anno della sua emanazione, non se ne hanno altre notizie fino al 6 d.C., all'altra estremità dell'arco di vita di Augusto. In quell'anno, «dato che per il finanziamento dell'esercito non si trovava una forma di imposizione gradita da alcuno» (Cass. Dio 55.25.1) Augusto passò in rassegna varie soluzioni e infine «stabilì l'imposta del 5% sulle eredità e sui legati che i defunti lasciavano a soggetti che non fossero i parenti prossimi e gli indigenti»⁹⁹. Dopo aver notato che tale imposta era stata rinvenuta da Augusto nei commentari di Cesare, Cassio Dione segnala — questo è il punto per noi interessante (§ 6) — che «era stata già introdotta in precedenza un'altra volta, e dopo essere stata abolita fu allora — ossia nel 6 d.C. — ripristinata dopo queste vicende». Dato che né in Cassio Dione né in Appiano si ha notizia della specifica abolizione dell'imposta introdotta nel 40¹⁰⁰, la soluzione più lineare è che l'imposta sulle successioni introdotta per editto da Ottaviano ed Antonio nel 40 a.C. sia stata abolita nel 28, per effetto dell'editto generale, e sia stata quindi reintrodotta nel 6 d.C. Il verbo καταλύω è il medesimo usato da Cassio Dione per indicare l'effetto abrogativo dell'editto del 28.

Per mettere a fuoco un secondo caso di disposizione verosimilmente abrogata dall'editto del 28, mi avvalgo di un'ipotesi già avanzata dalla storiografia.

dizione con l'ipotesi da lui stesso avanzata (*op. cit.*, p. 181 nt. 1) che la — discussa — notizia data da Pomponio D. 1.2.2.44 (*fuit* [scil. *Ofilius*] *Caesari familiarissimus et ... de legibus vicensimae primus conscripti*) si debba intendere nel senso che Ofilio avrebbe scritto un commento all'imposta sulla successione. Se l'editto fosse stato immediatamente abrogato, non ve ne sarebbe stato né il tempo né il motivo.

⁹⁹ 1. ἐπειδὴ μηδεὶς πόρος ἀρέσκων τισὶν εὐρίσκετο... 5. τὴν δ' εἰκοστὴν τῶν τε κλήρων καὶ τῶν δωρεῶν, ἃς ἂν οἱ τελευτῶντές τιςι πλην τῶν πάνυ συγγενῶν ἢ καὶ πενήτων καταλείπωσι, κατεστήσατο, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ Καίσαρος ὑπομνήμασι τὸ τέλος τοῦτο γεγραμμένον εὐρών· 6. ἐσήκτο μὲν γὰρ καὶ πρότερόν ποτε, καταλυθὲν δὲ μετὰ ταῦτα αὐθις τότε ἐπανήχθη.

¹⁰⁰ Non mi sento di condividere la sicurezza di Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* cit., p. 234: «I diritti di successione» — cioè l'imposta — «furono sicuramente aboliti nel 36». Infatti, App. *b.c.* 5.540 («rimetteva il tributo a chi ancora lo doveva, ai pubblicani il versamento dei *vectigalia* e a coloro che avevano dei prestiti quanto dovevano») si riferisce alla remissione di debiti d'imposta (e di altri debiti verso l'erario), non all'abolizione delle imposte in quanto tali. Non diversamente, si può dire, un indulto cancella la pena per il reato commesso, ma non abolisce le norme penali e la previsione del reato. Si noti inoltre che nello stesso anno 28 (Cass. Dio 53.2.3 s.) Ottaviano τὰ... παλαιὰ συμβόλαια τῶν τῷ κοινῷ τι ὀφειλόντων ἔκαυσε. Questi ripetuti atti di remissione dei debiti verso lo stato — tenuti distinti dalla abrogazione delle disposizioni — testimoniano piuttosto a favore del mantenimento delle imposte, fino all'abrogazione del 28. Più rilevante sarebbe Cass. Dio 49.15.3 che, riferendo le stesse vicende, racconta che Ottaviano «rinunziò ai tributi che gli spettavano in base alle liste di proscrizione, condonò le somme che erano dovute allo stato per il periodo anteriore alla guerra civile e abolì varie tasse (τέλη τέ τινα κατέλυσε)». Tuttavia, siccome è evidente che non si trattò di un'abolizione indifferenziata, resta da dimostrare che vi rientrasse anche l'imposta sulle successioni. Ad ogni modo, è da notare — a proposito della condotta di Ottaviano nel 36 — un'impressionante specularità rispetto agli atti compiuti nel 28: ripresa di alcune prassi di governo tradizionale (es. convocazione del popolo fuori del pomerio), condono, abolizione, rifiuto di onori e cariche, sostituzione degli edili con i pretori e tribuni. Proprio questo parallelismo mette in evidenza che questi atti sono distinti e diversi dal *reddere rem publicam*, un atto cui nel 36 Ottaviano pensò, ma che di sicuro non compì, come invece lo compì nel gennaio 27. In questo senso, il *leges et iura restituere* (che si attaglia al primo genere di atti) si conferma distinto dal ripristino dei poteri costituzionali, che è invece il *reddere rem publicam*.

Propertio, nella settima elegia del secondo libro, descrive la gioia provata da lui e da Cinzia perché era stata *sublata* la *lex* che un tempo era stata *edicta* e li aveva fatti a lungo piangere nel timore di doversi dividere (vv. 1-3):

*Gavisa es certe sublatam, Cynthia, legem,
qua quondam edicta flemus uterque diu,
ni nos diuideret*¹⁰¹.

A pericolo scampato, Propertio dichiara iperbolicamente che sarebbe stato disposto anche a subire la decapitazione¹⁰² pur di frequentare l'amante e che mai si sarebbe piegato a sposarsi (*maritus*) e a passare così davanti alla porta chiusa di Cinzia, costretto a un matrimonio che il poeta immagina come una sorta di processione funebre (*citius paterer caput hoc discedere collo | quam... | ... ego transirem tua limina clausa maritus, | respiciens udis prodita luminibus*; vv. 7-10).

La norma matrimoniale tanto aborrita era stata emanata (*edicta*) tempo addietro (*quondam*) da Ottaviano (evocato al v. 5: *At magnus Caesar*)¹⁰³. Pur pronto a rischiare, il poeta tuttavia ora gioisce, insieme all'amante, che la *lex* sia stata *sublata*: il termine è suscettibile di varie interpretazioni, ma la più probabile è che significhi che la legge è stata abrogata¹⁰⁴.

¹⁰¹ Adotto il testo costituito da P. Fedeli, Propertio, *Elegie, Libro II*, Introduzione, testo e commento, Cambridge 2005, pp. 220 ss. *Flemus* è lezione attestata da un paio di mss. recenziatori, in luogo di *stemus*, che non dà senso. Non si tratta di un presente al posto del perfetto, ma di una rara forma di perfetto apocopato, per *flevimus* (cf. *consuemus*, in *El.* 1.7.5): così Fedeli, *op. cit.*, p. 226. G. Giardina, Propertio, *Elegie*, Roma 2005, pp. 120 s., propone invece l'emendazione *flesset* e, attribuendo a *quondam* riferimento al futuro, traduce: «per la cui futura promulgazione avremmo dovuto piangere a lungo».

¹⁰² Che la sanzione prevista fosse capitale, è di sicuro un'esagerazione, legata all'esigenza poetica di sottolineare l'onnipotenza di *Iuppiter/Caesar*, i cui rigori il poeta era pronto a sfidare per amore di Cinzia. Che l'espressione sia un topos letterario è confermato dal fatto che viene imitata quasi alla lettera da Ovid. *Her.* 16.155-156 e *Pont.* 2.8.65-67, in contesti del tutto diversi. La *lex* matrimoniale probabilmente imponeva ai celibi sanzioni pecuniarie, dirette o indirette.

¹⁰³ Il verso, per la precisione, garantisce solo che si trattava di una norma politicamente condivisa da Cesare Augusto, ma non è in sé determinante quanto all'autore del provvedimento. L'aggettivo *edicta* spinge verso un editto, del solo Ottaviano o dei triumviri, così come un editto introdusse la *vicesima hereditarium* (App. *b.c.* 5.282: riportato *supra*, nel testo): vd. analiticamente in questo senso E. Badian, *A Phantom Marriage Law*, «Philologus» 129 (1985), pp. 90 s., 94 s. Quanto alla dibattuta questione, se l'elegia con la sua orgogliosa rivendicazione della incoercibilità dell'amore possa considerarsi critica verso Augusto, vd. l'equilibrata interpretazione di M.R. Gale, *Propertius 2.7: Militia amoris and the Ironies of Elegy*, «JRS» 87 (1997), pp. 77 ss., che mette bene in luce le opposizioni topiche su cui è costruita l'elegia (fra *amor* e *arma*; poesia e guerra; pubblico e privato), nella quale convivono inestricabilmente le immagini opposte dell'amante inteso come un individualista degenerare e come una figura eroica con una sua propria *gloria*. La conclusione è che, pur senza scadere a livello di convenzione letteraria, l'elegia non può essere letta come un diretto messaggio di critica politica.

¹⁰⁴ Su *tollere* (*lex sublata*) come abrogare una legge già entrata in vigore (e non come semplice ritiro di una proposta di legge), vd. Badian, *A Phantom Marriage Law* cit., pp. 90 s.; 94 s.; Fedeli, Propertio, *Elegie Libro II* cit., p. 223. Non c'è infatti dubbio che, tecnicamente, *tollere* significhi *abrogare*; vd. Ulp. 1.3: *lex*

Si può insomma tirare un sospiro di sollievo: non sarà Properzio a generare rincalzi per l'esercito, che era forse uno degli scopi del provvedimento matrimoniale (*nullus de nostro sanguine miles erit*; v. 14).

L'allusione poetica può fornire coordinate storiche. Il secondo libro delle elegie di Properzio è databile fra il 28 e il 25¹⁰⁵. Siccome il poeta festeggia che la *lex* sia stata abrogata, la spiegazione più lineare — proposta nel 1906 da Guglielmo Ferrero e dimostrata nel 1985 da Ernst Badian¹⁰⁶ — è che si tratti di una norma del periodo triumvirale, emessa mediante editto (in questo senso *lex edicta*), e poi abrogata precisamente dall'editto generale del 28. Il 28, oppure il 27, potrebbe essere perciò l'anno in cui Properzio scrisse quest'elegia in cui «prorompeva... in un grande grido di gioia, perché con le altre disposizioni del triumvirato era stata abolita» quella che «cercava di costringere i cittadini al matrimonio»¹⁰⁷.

aut rogatur, id est fertur, aut abrogatur, id est prior lex tollitur (cf. Cic. *De orat.* 1.247: *non vides veteres leges aut ipsa sua vetustate consensisse aut novis legibus esse sublatas?*; Cic. *Leg. Agr.* 2.22: *optimae leges igitur hac lege sine ulla exceptione tollentur*; Liv. 34.3.3-4: *recusant... legem... hanc ut abrogetis, id est, ut unam tollendo legem ceteras infirmitis*). Opportunamente, peraltro, Ph. Moreau, *Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d'Auguste*, «RHD» (2003), pp. 461 ss. e Id., *Sublata priore lege. Le retrait des rogationes comme mode d'amendement aux propositions de loi, à la fin de la République*, in *Le législateur et la loi dans l'Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé*, Caen 2005, pp. 201 ss., segnala che in Caes. *b.c.* 3.21.1 (*sublata priore lege duas promulgavit* [scil. *Caelius*]), ci si riferisce al ritiro di un progetto di legge solo promulgato e non ancora approvato. Quest'estensione resta peraltro statisticamente marginale rispetto all'accezione tecnica, e dipende dal significato generale di *tollere*, cioè togliere, eliminare.

¹⁰⁵ Sulla datazione, vd. per tutti Fedeli, Properzio, *Elegie, Libro II* cit., p. 21; cf. p. 309, per il riscontro fornito da 2.10.13-14, da datare al 26. Vd. anche, proprio a proposito della nostra elegia, A. Luther, *Ein «Terminus ante quem» für die «Monobiblos» des Propertius*, «Latomus» 62 (2003), pp. 801 ss., secondo il quale *Eleg.* 2.7.13-18 allude alla campagna del 30-29 di Crasso contro i Bastarni, evento che dev'essere posteriore al I libro properziano, il cd. *Monobiblos*.

¹⁰⁶ Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma* cit. IV, pp. 24 s. e nt. 1; Badian, *A Phantom Marriage Law* cit., pp. 82 ss.; l'interpretazione è accolta da Gale, *Propertius 2.7* cit., pp. 89 s. (ivi, p. 90 nt. 54, si attribuisce erroneamente a L. Ferrero Raditsa l'interpretazione che è di Guglielmo Ferrero); da M. Beck, *Propertius Elegie 2, 7 und die augusteische Ehegesetzgebung*, «Philologus» 114 (2000), pp. 303 ss. (che ne trae spunto per un'ipotesi poco plausibile di apocrifia); è accolta e approfondita da Fedeli, Properzio, *Elegie Libro II* cit., pp. 220 ss., per il quale l'analisi di Ernst Badian ha impresso «una svolta definitiva alla questione».

¹⁰⁷ Così Ferrero, *Grandezza e Decadenza di Roma* cit. IV, pp. 24 s., il quale già criticava la diversa ipotesi sostenuta da P. Jörs, *Die Ehegesetze des Augustus*, ora in Id., *'Juliae rogationes'. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, con una nota di lettura di T. Spagnuolo Vigorita, Napoli 1985, spec. pp. 3 ss., secondo cui la legge in questione sarebbe invece stata emanata nel 28, e abrogata prima del 18. L'ipotesi di Jörs è stata riproposta e approfondita da T. Spagnuolo Vigorita, *Essecranda perniciis. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984, pp. 121 ss. e nella nota di lettura premessa alla ristampa di Jörs, *'Juliae rogationes'* cit., pp. xi ss. (ivi, p. xiv nt. 11, obiezioni a Ferrero). Nello stesso momento — dunque in pagine che per forza di cose si ignorano reciprocamente — Badian, *A Phantom Marriage Law* cit., pp. 82 ss., sottoponeva l'ipotesi di Jörs a una critica radicale (che fa dire a Beck, *Propertius Elegie 2, 7 und die augusteische Ehegesetzgebung* cit., p. 308: «doch müssen all diese Bemühungen als gescheitert gelten, seit E. Badian die angeführten Quellen einer kritischen Revision unterzogen»); vd. comunque la precisazione di Moreau, *Florent sub Caesare leges* cit.,

Prima di trarre le conclusioni, vale la pena di osservare che fra i due esempi — la *vicesima hereditatium* e la norma matrimoniale — vi sono alcune analogie che sembrano rafforzare mutuamente l'idea che fosse proprio questo il genere di provvedimenti che cadde sotto l'editto di abrogazione del 28. In entrambi i casi si tratta di provvedimenti con scopi anche o esclusivamente fiscali, e in entrambi i casi i provvedimenti caducati furono più tardi, a potere consolidato, riproposti da Augusto in termini analoghi, la *vicesima hereditatium* nel 6 d.C. e la norma matrimoniale con la *lex Iulia* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppea* del 9 d.C. In entrambi i casi, infine, si tratta di norme che suscitarono aspre resistenze da parte della popolazione (sia nella prima versione sia quando furono reintrodotte), che le avvertiva come gravose ingerenze.

Giova ripetere che non è importante il dettaglio delle due ipotesi, per quanto esse appaiano verosimili. Quel che importa, con questi esempi, è dare corpo al provvedimento di abolizione del 28. Possiamo cioè essere ragionevolmente sicuri che furono soprattutto norme fiscali che nel 28 caddero sotto l'editto che Ottaviano impugna nella moneta¹⁰⁸. Erano norme che venivano percepite come contrarie alle *leges* e ai *iura*, perché incidevano, ad esempio, sulla libertà di matrimonio, o comunque avevano conseguenze patrimoniali sentite come lesive dello statuto di immunità che i cittadini romani avevano acquistato dal 167 a.C. e che era stato infranto nelle guerre civili.

È chiaro, a questo punto, che si deve assegnare alla moneta un significato più tecnico e meno politico (o costituzionale). La legenda non pretende che Ottaviano abbia ristabilito il popolo nella posizione costituzionale d'un tempo, che gli abbia ridato i poteri politici. Invece, ha eliminato dal diritto positivo norme eccezionali e ingiustificate. È ovvio che questa misura rientri in una fase di normalizzazione, ma assimilarla alla rinuncia ai poteri, che del resto mai avvenne, significa cedere ad un uso generico delle fonti, al condizionamento del costituzionalismo e del normativismo moderni, insomma ai luoghi comuni, che non fanno progredire la comprensione.

pp. 461 ss.). A tale persuasiva revisione critica si fa perciò qui rinvio, anche perché essa non è stata in seguito sottoposta a discussione da parte di Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit., pp. 12 ss. (ove si legge tuttavia che è «senz'altro da respingere l'idea, riproposta di recente, che Properzio intendesse parlare di un provvedimento di età triumvirale») né nel più recente saggio *L'unità della ricerca storica. Paul Jörs e la legislazione matrimoniale augustea*, in P. Di Lucia - F. Mercogliano (a c. di), *Lezioni Emilio Betti*, Napoli 2006, pp. 37 ss., spec. 44 ss., ove è riproposta l'ipotesi di Jörs; lo segue, senza riferimenti al nuovo stato della storiografia, C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari* II, Roma 2005, pp. 569 s.

¹⁰⁸ A ragione, mi pare, Badian, *A Phantom Marriage Law* cit., p. 95, ritiene che le norme emanate durante il triumvirato da Ottaviano e abrogate nel 28 fossero per lo più «exactions imposed in his desperate need for money».

13. Che questo sia il senso emerge anche — per riprendere l'analisi da un'altra angolatura — dal contesto degli *Annales* (3.25-28) in cui è inserita la notizia dell'editto di abrogazione, una digressione dotata di una costruzione precisa, funzionale a un'interpretazione dell'intera storia politica di Roma sotto il profilo della legislazione.

L'*excursus* si dirama dal racconto del dibattito svoltosi nel 20 d.C. *de moderanda Papia et Poppaea*, la legge matrimoniale che aveva innescato un terribile ingranaggio di delazioni: l'idea di fondo è dunque che la legge può essere un rimedio peggiore del male, quando una società non può più essere curata (*Ann.* 3.25.1: *ut... antehac flagitiis, ita tunc legibus laborabatur*; cf. 3.28.1: *Pompeius... gravior remediis quam delicta erant*; 3.28.3: *sed altius penetrabant*). L'*excursus* svolge quest'idea attraverso un complesso ragionamento, il cui punto di partenza è l'idea che l'introduzione del diritto nelle società arcaiche sia dipesa dal venir meno delle condizioni di eguaglianza e di spontaneo adeguamento a modelli di vita virtuosi, che caratterizzavano le società primitive¹⁰⁹. La legislazione, in questa fase, ha uno scopo benefico, serve a evitare il predominio dei potenti, dunque a conservare la libertà e la concordia sociale.

Muovendo dai *principia iuris*, da quest'origine quasi mitologica, estesa a un orizzonte più largo di Roma (che include Creta, Sparta e Atene e i loro celebri nomoteti), Tacito passa a tracciare una vera e propria parabola storica, calata cioè nell'effettiva vicenda romana, che spiega come e perché si sia passati dagli apprezzabili *principia iuris* alla *multitudo infinita* e alla *varietas legum* (3.27.1):

Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et, accitis quae usquam egregia, compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. Nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt. 2. Hinc Gracchi et Saturnini turbatores plebis, nec minor largitor nomine senatus Drusus; corrupti spe aut inlusi per intercessionem socii, ac ne bello quidem Italico, mox civili omissum, quin multa et diversa sciscerentur, donec L. Sulla dictator abolitis vel conversis prioribus, cum plura addidisset, otium eius rei haud in longum paravit, statim turbidis Lepidi rogationibus, neque multo post tribunis reddita licentia quoquo vellent populum agitandi. 3. Iamque non modo in commune, sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima re publica plurimae leges. 28.1. Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus et gravior remediis quam delicta erant, suarumque legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur, armis amisit. Exim continua per viginti annos discordia, non mos, non ius; deterrima quaeque impune ac multa honesta exitio fuere. 2. Sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura, quis pace et principe uteremur. 3. Acriora ex eo vincla: inditi custodes et lege Papia Poppaea

¹⁰⁹ Sull'ascendenza stoica dello schema, fondamentale R. Häussler, *Tacitus und das historische Bewusstsein*, Heidelberg 1965, pp. 197 ss.

*praemiis inducti, ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia teneret, sed altius penetrabant urbemque et Italiam et quod usquam civium corripuerant, multorumque excisi status 4. et terror omnibus intentabatur, ni Tiberius statuendo remedio quinque consularium, quinque e praetoriis, totidem e cetero senatu sorte duxisset, apud quos exsoluti plerique legis nexus modicum in praesens levamentum fuere*¹¹⁰.

Il disegno di questa parabola — non mi pare che finora sia stato ben messo in luce — dipende dal combinarsi di due fattori: la legge serve a garantire l'eguaglianza e la libertà, prevenendo le dominazioni; tuttavia, è impotente, anzi aggrava il male, quando il corpo sociale è troppo corrotto; inoltre, richiede una situazione di potere politico stabile, anzi forte, altrimenti la legge è piegata a fini di parte da chi ambisce al potere.

Nella prima stagione legislativa di Roma, la parabola è ascendente. È una stagione in cui sussistono le condizioni di stabile potere politico indispensabili affinché siano emanate leggi confacenti all'interesse collettivo e non di una sola parte e, al contempo, la società non presenta ancora differenziazioni troppo marcate e conta su una adeguata moralità. La descrizione tacitiana tende palesemente ad una *climax*. La legislazione inizia timidamente con i re successivi a Romolo, e va crescendo fino a Servio Tullio: sono leggi — precisa Tacito — *quibus etiam reges obtemperarent*, un commento che getta su questi inizi una luce sicuramente positiva. Dopo le *leges regiae*, le Dodici Tavole toccano già il punto più alto della legislazione che abbia come finalità di ottenere l'eguaglianza formale (nel senso di garantire a ciascuno il suo, impedendo al più forte e ricco la sopraffazione): le norme decemvirali sono appunto *finis aequi iuris*. In seguito, la crisi politica e la corruzione morale, specialmente dai Gracchi in poi, determinano il proliferare di leggi che non svolgono più una funzione di garanzia, al contrario sono per lo più strumenti di lotta, per acquistare posizioni di vantaggio o abbattere i nemici e sono comunque norme impotenti a frenare la degenerazione dei costumi.

Cade qui la famosa sentenza *corruptissima re publica plurimae leges*, che è appunto il dispositivo profondo — in forma epigrammatica — di questo ragionamento: là dove manchino stabilità politica e moralità, non vi sono le condizioni per una legislazione semplice, che come tale sia anche giusta e efficace. In situazioni di lotta, la legge è solo strumento di sopraffazione; nello sfascio dei costumi, i rimedi sono inutili. Di qui il continuo mutamento.

Definito il quadro interpretativo, Tacito lo applica alla storia tardo-repubblicana. Nel I secolo a.C. lo storico individua tre momenti — scanditi dalla congiunzione e dagli avverbi temporali *donec, tum, demum* in cui si realizzarono condizioni

¹¹⁰ Sul passo (e sull'*excursus* tacitiano nel complesso) rinvio per tutti a A.J. Woodman - R.H. Martin, *The Annals of Tacitus. Book 3*, Edited with a commentary, Cambridge 1996, pp. 236 ss., ottimo anche per il rapporto fra l'*excursus* e i suoi modelli (*in primis* Sall. *Cat.* 6-13). Non mi pare tuttavia che il commento colga uno degli elementi portanti del ragionamento, ossia — come si dirà — il rapporto fra la stabilità del potere politico e i tentativi di riforma (di Silla, Pompeo, Augusto).

di stabilità del potere tali da consentire una riforma delle leggi. Sono momenti, cioè, nei quali il governo si trovò in mani salde e dunque non c'era bisogno di ricorrere all'uso fazioso della legge. Essi perciò segnano — non mi pare sia stato notato dai commentatori — cesure o pause lungo la parabola altrimenti discendente percorsa dalla storia legislativa tardo-repubblicana. La perdita del potere o l'incurabile degenerazione dei costumi fecero tuttavia fallire anche questi tentativi.

Il primo di questi momenti si ha con Silla, che come dittatore risistemò l'ordinamento (abolendo, si noti, leggi anteriori e introducendone di nuove, come più tardi farà Augusto); il consolidamento durò poco, per il ritorno dei torbidi, con il console sovversivo Lepido e per la ripresa dell'azione demagogica dei tribuni. Nella dialettica del passo di Tacito, a un momento di stabilità fa infatti sempre seguito la ripresa del torbido flusso legislativo.

La seconda occasione venne con il consolato unico di Pompeo, che nel 52 fu investito specificamente della *correctio morum*. Tuttavia, egli stesso trasgredì le proprie riforme (sentite più insopportabili dei delitti da una società ormai dissoluta), le quali caddero infine con la sua sconfitta: ancora una volta, dopo un momento di equilibrio e riforma, la legislazione degenera riprende il suo corso.

Fa infine la sua comparsa Augusto. Se ne comprende ora meglio il ruolo, se lo si inserisce nella linea tracciata da Tacito. In particolare, si comprende che, nell'economia dell'*excursus*, la definizione di Augusto come *potentiae securus* non è tanto un'indicazione cronologica, quanto, ancora una volta, il segno della relazione biunivoca che Tacito instaura fra la saldezza del potere politico e la possibilità di una rettifica della legislazione (o meglio, del venir meno del suo abuso come strumento di lotta politica). In altri termini, *potentiae securus* corrisponde funzionalmente a *dictator* per Silla e a *corrigen-dis moribus electus* per Pompeo¹¹¹.

In questo senso, la menzione dell'editto abrogativo emesso da Ottaviano nel sesto consolato, con cui egli cassa nel 28 le disposizioni emanate durante il triumvirato, serve a Tacito proprio per segnare, nella storia stessa del principato di Augusto, lo spartiacque fra due diversi modi di concepire la legislazione, negativo, sopraffattore il primo, positivo, moralizzatore il secondo.

Da questo punto di vista, non si deve intendere *deditque iura quis pace et principe uteremur*¹¹² come cronologicamente incidente con *sexto demum consulatu*¹¹³.

¹¹¹ *Potentiae securus* corrisponde a *potens rerum omnium* di *RGDA* 34.1, di cui è un calco. Tuttavia, nelle *Res Gestae* il fuoco cronologico è circoscritto al periodo compreso fra Azio e il 28-27, mentre in Tacito — pur avendo evidentemente come principale referente il sesto consolato — indica una situazione che si può estendere all'intero principato augusteo.

¹¹² Sulla duplice possibile costruzione di *uti* (con *quis* oppure con *pace et principe*), vd. Woodman-Martin, *The Annals of Tacitus. Book 3* cit., pp. 257 s. Nel primo caso la frase significa «stabilì le norme delle quali ci saremmo serviti durante la pace e sotto il principe», nel secondo «stabilì le norme grazie alle quali avremmo goduto della pace e del principe».

Copre invece l'intera azione normativa di Augusto a partire dal 28, quell'azione restauratrice di cui egli stesso si compiaceva in *RGDA* 8.5: *legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi...*

Tacito stesso accosta questo *dare iura* al tempo di pace e al principato, volendo con ciò sottolineare che tale legislazione fu resa possibile dalla ritrovata stabilità politica, dalla *pax*, ma anche dall'instaurazione di un regime autoritario. Ridurre *dedit iura* al 28 significa scambiare una conclusione giuridico-politica del ragionamento per un semplice dato cronologico¹¹⁴.

La frase che segue, *acriora ex eo vincla*, ci riporta al secondo filo di cui è composto l'intreccio, il secondo fattore che determina la storia della legislazione nel pensiero di Tacito. In una società degenerata, anche le leggi che un forte potere politico è in grado di imporre, senza essere troppo condizionato da interessi di parte, si traducono in un moltiplicarsi di restrizioni, che sono peggiori del male da curare e danno vita a nuovi abusi. Questa frase ancora appartiene all'*excursus*, poiché esprime una valutazione (sostanzialmente negativa) sull'efficacia della legislazione augustea (della quale Tacito non contesta invece le intenzioni). È con essa che la digressione si conclude, riportando il discorso esattamente al punto da dove era partito (*Ann.* 3.25.1), cioè all'affermazione che se prima di Augusto la società soffriva per i *flagitia*, ora *legibus laboratur*: a far soffrire sono appunto gli *acriora vincla* che stringono la compagine sociale incapace di sopportarli. Un esempio di queste *leges* sono appunto quelle matrimoniali, in particolare il sistema dei delatori (*custodes*) della *lex Papia Poppaea*: qui può ricominciare la narrazione del dibattito senatorio *de moderanda Papia et Poppaea* voluto da Tiberio.

È chiaro che nel ragionamento di Tacito l'abrogazione delle norme triumvirali

¹¹³ Così invece Jörs, *Die Ehegesetze* cit., pp. 7 s.; Spagnuolo Vigorita, *Casta domus* cit., p. 20: la conclusione è la base per sostenere che «tra gli *iura* del 28 a.C., dunque, Tacito non solo ricomprende una legge matrimoniale, ma le attribuisce l'introduzione dei delatori». Ma l'espressione *deditque iura quis principe et pace uteremur*, proprio perché allude ad una legislazione che costituì la base durevole del principato, non può sicuramente riferirsi a una legge emanata e poi revocata (come sarebbe, nell'ipotesi degli autori, la legge matrimoniale del 28). Tanto meno l'espressione *dedit iura* potrebbe attagliarsi a un disegno di legge ritirato. Più in generale, quest'interpretazione non rende giustizia all'*excursus*, che non è una riflessione sulla legislazione matrimoniale né un dettagliato elenco di provvedimenti normativi (addirittura di quelli abrogati o nemmeno entrati in vigore): basti considerare che l'*excursus* non menziona specificamente alcuna legge post-graccana, ma solo autori e relativa situazione politica. Dunque, non vi si possono cercare dettagli che non intendeva fornire. In questa stessa prospettiva, conviene precisare che, come *deditque iura quis principe et pace uteremur*, anche *acriora ex eo vincla* non si riferisce alla presunta legge matrimoniale del 28, bensì in generale alla legislazione augustea nell'arco del suo principato (così esattamente Ferrero, *Grandezza e decadenza dei Romani* cit. IV, p. 25 nt. 1, per il quale l'espressione significherebbe «solo che con il sesto consolato di Augusto incominciò un movimento, il quale rinvirgò la rilassata disciplina dei costumi, anziché fare allusione a una sola legge»).

¹¹⁴ Così invece Rich-Williams, *Leges et Iura P.R. Restituit: A New Aureus* cit., p. 201: «The restoration of *leges et iura* meant, in fact, not only the revival of old laws but the passing of new ones. So much is implied by Tacitus... in the same year».

— per tornare alla notizia che ci interessa dopo averla immersa, com'è indispensabile, nel ragionamento di cui fa parte — non ha alcuna relazione con la restaurazione dell'ordine repubblicano; quasi al contrario, è una riforma del diritto nella sua valenza di vincolo sociale, garanzia di eguaglianza e modello di costume, resa possibile proprio in quanto vi è l'assunzione di potere da parte di uno solo.

Se si ripensa alla legenda dell'*aureus* collocata su questo sfondo, si comprende ancor meglio che essa esprime il progetto di rimettere in sesto la legislazione (*leges et iura restituere*), non già di ridare al popolo i suoi poteri. È un'operazione importante, tanto che per Tacito stesso assume a simbolo di due fasi distinte. Ma è operazione che si situa su un piano del tutto diverso dal presunto ritrasferimento al popolo dei suoi poteri costituzionali.

14. Il nostro percorso ci ha portato a collegare documenti diversi, per farli convergere sulla moneta e aiutarci a interpretarla. Conviene ora menzionare una fonte che ne rappresenta quasi la traduzione verbale.

È un brano della I Bucolica di Calpurnio Siculo, poeta minore dell'età di Nerone, piccolo proprietario rurale inurbato, che sull'esempio di Virgilio e di Orazio accarezza il progetto di ottenere il favore di un mecenate che gli permetta di acquistare un appezzamento dove trascorrere finalmente una vita agiata (*Buc.* 4.152-155).

In particolare, la sua I Bucolica è l'annuncio di una nuova età dell'oro e la critica ritiene molto probabile che sia stata scritta all'avvento di Nerone, una fase che com'è noto aveva restituito molte speranze, dopo il regno di Claudio, i cui sanguinosi abusi sono immortalati nell'*Apocolocyntosis* di Seneca¹¹⁵.

Ecco dunque nell'ecloga una profezia — attribuita al dio italico Fauno — che invita i popoli a rallegrarsi della sicurezza ritrovata: *Aurea secura cum pace renascitur aetas* (v. 42). L'età dell'oro ritorna con la sicurezza della pace.

Dopo avere descritto la pacificazione, la profezia trascorre alla situazione interna. Non si vedranno più senatori condotti al supplizio, allusione alle numerose esecuzioni di *patres* ordinate da Claudio¹¹⁶. Quindi lo sguardo si sposta ai magistrati e all'amministrazione della giustizia (Calp. Sicul. *Buc.* 1.69 ss.):

*Iam nec adumbrati faciem mercatus honoris
Nec uacuos tacitus fasces et inane tribunal
Accipiet consul; sed legibus omne reductis
Ius aderit moremque fori uultumque priorem
Reddet, et afflictum melior deus auferet aeuum*¹¹⁷.

¹¹⁵ Per il confronto fra l'*Apocolocyntosis* e la bucolica, vd. B. Luiselli, *L'Apocolocyntosis senecana e la prima bucolica di Calpurnio Siculo*, «Atene e Roma» 8 (1963), pp. 44 ss.

¹¹⁶ Cf. *Apocol.* 10.3-4; 11.2.

¹¹⁷ «Ormai il console non riceverà più l'apparenza di una magistratura senza spessore, dopo averla mercanteggiata, né riceverà dovendo starsene in silenzio i fasci privi di forza e un tribunale inutile; ma fatte

Sembra quasi che il poeta metta in versi la moneta. Vediamo il console (che qui vale per eccellenza come il magistrato) seduto sulla sella poggiata sul tribunale, con intorno i littori che recano i *fasces*. Con l'avvento del nuovo principe fanno ritorno le leggi e perciò ricompare tutto il *ius*, così che anche nel foro riprende la normale attività giudiziaria.

Naturalmente, non si vuol dire che Calpurnio Siculo tenesse in mano l'aureo, come pure sarebbe possibile. I versi sono tuttavia utili per completare l'immagine che si ricava dalla moneta. Si riferiscono a una situazione simile a quella del 28, cioè agli inizi del governo di un *princeps*: per l'aureo era Ottaviano, per Calpurnio Siculo Nerone.

Come è stato osservato, questo elogio corrisponde al programma del futuro principato pronunciato da Nerone in senato all'inizio del suo regno e riferito da Tacito. Il programma dava spazio proprio alla normalizzazione dell'amministrazione della giustizia¹¹⁸. Si sa che Nerone si rifece all'esempio di Augusto. Dunque si tratta quasi di un'immagine stereotipa, il che — quale che sia il rapporto fra i due documenti, anche se non ve ne fosse alcuno — conferma il valore del parallelo, in quanto riesce a trasmetterci le rappresentazioni dei contemporanei.

La legenda non celebra la restituzione dei poteri al popolo (così come certo Calpurnio non l'attribuisce a Nerone). Piuttosto, come in Calpurnio, il ripristino delle *leges* porta con sé la ripresa del *ius* e della *iurisdictio*¹¹⁹.

tornare le leggi, tutto il diritto ricomparirà e ridarà al Foro il suo antico carattere e aspetto e un dio migliore cancellerà un'epoca afflitta».

¹¹⁸ La linea programmatica riferita da Tac. *Ann.* 13.4.2 (*non enim se negotiorum omnium iudicem fore, ut clausis unam intra domum accusatoribus et reis paucorum potentia grassaretur*) sembra riferirsi principalmente ai processi criminali; i versi di Calpurnio riguardano l'intera amministrazione del *ius* (anche se ovviamente il riferimento alle *leges* potrebbe sottolineare il tema delle *leges iudiciorum publicorum*). Va da sé che il *consul* aveva competenze sia nelle materie privatistiche sia nei *iudicia publica*. Tuttavia, nelle une e nelle altre non era certamente il magistrato più impegnato: la sua menzione mi pare debba intendersi *kat'exochén* e altrettanto mi pare valga per il riferimento tacitano ai giudizi criminali, come ai più importanti. Vd. anche Vell. Pat. 2.89.3: *Finita uicesimo anno bella ciuilia, sepulta externa; reuocata pax, sopitus ubique armorum furor; restituta uis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas; imperium magistratuum ad pristinum redactum modum; tantummodo octo praetoribus adiecti duo*.

¹¹⁹ È possibile che lo *scrinium* che sul rovescio dell'*aureus* si vede ai piedi di Ottaviano alluda alla funzione giurisdizionale. Di sicuro, tenuto conto della schematicità della rappresentazione e del poco spazio a disposizione, il dettaglio è difficilmente casuale. Lo *scrinium*, di per sé, è un contenitore di rotoli. Nell'*aureus* potrebbe contenere i testi di *leges et iura populi Romani*, così come lo *scrinium* che accompagna la statua dell'uomo anziano in toga (ora a Palazzo Poli in Roma, ripubblicato con un altro frammento di *capsa* da Th. Mommsen, *Constitutiones corporis munimenta*, in Id., *Gesammelte Schriften. Juristische Schriften* III, rist. Berlin-Dublin-Zürich 1965, pp. 286 ss.) contiene *constitutiones / corporis munimenta*, cioè decisioni e archivi del collegio (mi sembra si avvicini la interpretazione di Rich-Williams, *Leges et iura p.R. Restituit: A New Aureus* cit., pp. 182 s.). Si deve tuttavia considerare che in vari monumenti funebri, la funzione di magistrato giurisdicente rivestita dal defunto è rappresentata proprio da una sella curule e da uno *scrinium*. In questo senso, vd. in particolare: a) il monumento funebre di un pretore, conservato a Roma, Museo Nazionale, edito da Th.

Parte IV. *Epilogo*

15. Se, fino a questo punto, l'indagine s'è tenuta il più vicino possibile all'*aureus*, guardato quasi con una lente, ora conviene esaminarlo da più lontano, nell'insieme. Si rischia infatti di perdere di vista un aspetto tutt'altro che secondario: il fatto stesso che la moneta raffiguri l'effigie di Ottaviano, anzi la rechi su entrambe le facce, è di fatto la più netta smentita della normalizzazione costituzionale.

Com'è noto, i tipi delle monete antiche sono considerati oggi principalmente marche distintive, che rimandavano ad una determinata autorità e implicavano che il valore della moneta era lo standard di regola mantenuto da tale autorità. A questa funzione, una parte della storiografia aggiunge quella di trasmettere messaggi politici e religiosi, grazie al continuo cambio dei motivi, alla intensa distribuzione e veloce circolazione¹²⁰.

Quale che fosse l'effettiva proporzione secondo cui le due funzioni venivano assolte dai tipi numismatici romani, l'occupazione completa del campo monetario da parte di Ottaviano, fenomeno di cui l'*aureus* — altro suo pregio — è la più precoce testimonianza, è il punto di arrivo di un lento svolgimento nella monetazione, che accompagna in parallelo la crisi finale della repubblica e della quale è un fedele riflesso.

Per quanto riguarda il *recto*, la prima rottura rispetto alla tradizione, che voleva che sulle monete fossero raffigurate teste di dei o di Roma, risale all'età mariana e

Schäfer, *Imperii Insignia. Sella curulis und fasces*, Mainz 1989, pp. 238 ss., nr. 2, che lo data circa al 30 a.C., dunque coevo all'*aureus*; b) il frammento di *sella curulis* con *scrinium*, appartenente probabilmente alla sepoltura di un quattuorviro di Juvanum, conservato a Chieti, Museo Civico: Schäfer, *op. cit.*, pp. 304 s., nr. 28; c) il mausoleo di C. Ennio Marso, *in situ* a Sepino, Schäfer, *op. cit.*, pp. 305 ss., nr. 29, entrambi di età augustea. *Sella curulis* e *scrinium* sono gli stessi attributi di Ottaviano sull'*aureus*: perciò non si può escludere che la moneta volesse evocare anche la ripresa di una corretta amministrazione della giustizia, che era la conseguenza del restauro di *leges et iura*. Quest'eventuale allusione non oscura tuttavia il messaggio primario, cioè che il rotoło impugnato da Ottaviano è quello con cui si abrogano le norme del periodo triumvirale.

¹²⁰ Secondo una famosa — e controversa — definizione di Harold Mattingly, le monete erano l'equivalente di mezzi di comunicazione di massa, «the newspapers of the day»: cf. C.H.V. Sutherland, *The Intelligibility of Roman Imperial Coin Types*, «JRS» 49 (1959), pp. 46 ss. Sulle monete come veicolo di «brevi messaggi pregnanti per mezzo di rappresentazioni ottiche» vd. per tutti R. Wolters, *Nummi signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft*, München 1999; M.R. Alföldi, *Bild und Bildersprache der römischen Kaiser. Beispiele und Analysen*, Mainz 1999; C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley / Los Angeles - London 2000, pp. 209 ss.; A. Kolb, *Wege der Übermittlung politischer Inhalte im Alltag Roms*, in G. Weber - M. Zimmermann (hrsg.), *Propaganda - Selbstdarstellung - Repräsentation im römischen Kaiserreich des 1. Jhs n. Chr.*, Stuttgart 2003, pp. 127 ss., spec. 129 s.; R. Wolters, *Die Geschwindigkeit der Zeit und die Gefahr der Bilder. Münzbilder und Münzpropaganda in der römischen Kaiserzeit*, *ibid.*, pp. 175 ss. Da ultimo, R.P. Duncan-Jones, *Implications of Roman Coinage: Debates and Differences*, «Klio» 87 (2005), pp. 459 ss., con riguardo alle emissioni imperiali, ritiene invece che — salvo eccezioni — la monetazione non fosse usata come un serio mezzo di informazione: prevalgono i tipi tralatizi e il rapporto con eventi anche cruciali dell'attività imperiale è saltuario e spesso inesistente.

sillana, quando i monetali si permettono di effigiare personaggi storici, che appartengono alla loro famiglia o con i quali vogliono associarla¹²¹.

Con Cesare si ha un superamento anche di questo nuovo limite. Per la prima volta nella storia del loro ufficio, i monetali diedero istruzione ai cesellatori di lavorare sulle fattezze di un uomo vivente¹²². Nell'ultimo anno della sua vita, furono coniate monete che recavano al *recto* l'effigie di *imperator, dictator quartum* e poi perpetuo, il che è interpretato — sia pur con giuste cautele — come proposito monarchico¹²³.

L'immagine di Cesare, poi dei triumviri¹²⁴ e quindi di Ottaviano-Augusto, identificava questi personaggi con lo stato, era il simbolo della loro posizione superiore a quella di qualsiasi altra istituzione.

Il passo di ritrarre un personaggio vivente mutava profondamente il carattere della moneta¹²⁵. Questo era precisamente il tipo delle monete dei re ellenistici. An-

¹²¹ Le prime emissioni con busti di personaggi storici, attestate dall'89, raffigurano re, cui i monetali variamente si ricolleghavano; in epoca pompeiana, nel 54, M. Giuno Bruto ritrae il fondatore della repubblica (*RRC* 433/2), cioè un proprio antenato, inaugurando così una nuova fase (cf., nel medesimo anno, Q. Pompeo Rufo, *RRC* 434): su queste emissioni vd., per tutti, H. Bellen, *La monarchia nella coscienza storica dello stato repubblicano: un problema di continuità*, «Athenaeum» 79 (1991), pp. 5 ss., ora in versione tedesca Id., *Politik - Recht - Gesellschaft. Studien zur Alten Geschichte*, hrsg. von L. Schumacher, Stuttgart 1997, pp. 35 ss.

¹²² Cass. Dio 44.4.4 accenna a un decreto del Senato che conferì a Cesare tale onore.

¹²³ Vd. i denarii *RRC* 480/2a-20. Fra i molti tipi del 44, con il ritratto di Cesare vivente, si veda in Tav. III nr. 9 *RRC* 480/3, emesso a Roma: al diritto, *lituus* e *cullulus*, testa laureata di Cesare volta a destra, CAESAR IMP; al rovescio, Venere in piedi verso sinistra, che regge con la destra una Victoriola e uno scettro con la sinistra e con il gomito sinistro si appoggia a uno scudo sopra a un globo, M. METTIUS, G in campo a sin. Per l'interpretazione di questa tipologia, vd. per tutti C.H.V. Sutherland, *Roman Coins*, London 1974, p. 96: «Caesar's portraits in 44 had revolutioned the coinage of Rome. After 250 years of 'republican' aspect it had now become to all intents and purposes imperial». Un possibile, isolato precedente è lo statero d'oro del 197 a.C., emesso in Grecia da o in onore di T. Quinzio Flaminio dopo la sua vittoria su Filippo V a Cinoscefale (*RRC* 548). Un seguito immediato è il ritratto di Antonio su *RRC* 480/22, dello stesso anno 44.

¹²⁴ Ad es., i quattro *monetales* del 42, L. Livineio Regolo, P. Clodio, L. Mussidio Longo e C. Vibio Varo, diedero tutti pubblicità al triumvirato sulle loro monete (*RRC* 494). Una produzione regolare dei *monetales* alla zecca di Roma sembra cessare nel 40, quando iniziano ad agire forze centrifughe, a cominciare dalla monetazione dei cesaricidi, operanti in Grecia e Macedonia. La ripresa dal 27 al 12 vede ovviamente trionfare i ritratti di Augusto.

¹²⁵ Per quanto riguarda il rovescio, il primo riferimento a un personaggio vivente è considerato la presenza di un giovane (che tiene un ramo d'alloro) che cavalca uno dei cavalli della quadriga del *Triumphator* nel denario del monetale C. Fundanio del 101 a.C. (vd. M. Crawford, in *RRC* 326/1). Questa era precisamente la posizione in cui il figlio di un generale romano prendeva parte al trionfo, e la figura è considerata perciò un'allusione al trionfo di Mario avvenuto in quell'anno e alla partecipazione del figlio di otto anni. La connessione con un personaggio come Mario, che con la reiterazione del consolato inflisse un serio strappo alla costituzione e segnò una tappa verso i poteri personali, è eloquente. Sulla moneta, vd. Wolters, *Die Geschwindigkeit* cit., p. 182. L'iconografia trionfale è replicata da un aureo di Pompeo, probabilmente del 71 (*RRC* 402), dir. testa dell'Africa, rov. Pompeo in quadriga trionfale, uno dei cui cavalli è cavalcato da un giovane (il figlio nato fra l'80 e il 76); fu coniato per il trionfo di Pompeo su Sertorio. Del 100 è il denario emesso dai questori Pisone e Cepione (*RRC* 330), che, secondo l'interpretazione più probabile, li ritrae sul rovescio assisi sul *sub-*

che l'emissione di monete d'oro, iniziata proprio nel periodo cesariano dopo alcuni precedenti sporadici ¹²⁶, indica che il mutamento nella monetazione corrisponde alla fine della libera repubblica ¹²⁷.

Anche il rovescio dell'aureo di Ottaviano merita una riflessione. Non è la prima volta che in una moneta appare una sella curule. Capostipite di questo tipo è considerato il denario di P. Furio Crassipede 84 a.C. (*RRC* 356, Tav. III nr. 7). Si tratta di un'emissione speciale, poiché gli edili non erano battitori di moneta: il capo della Magna Mater con la corona muraria raffigurato al diritto rivela che l'occasione sono i *ludi Megalenses*, il cui allestimento spettava agli edili (il piede sformato è invece un'allusione scherzosa — e identitaria — al cognome Crassipes) ¹²⁸.

Il rovescio di questo denario diventerà il modello formale per quasi tutti i tipi romani con sella curule isolata. A comporre l'immagine della sella (a zampa di leone) concorrono diverse prospettive: il bordo posteriore sembra non appoggiare sulle gambe, riprese di lato.

L'orgogliosa firma P. FOVRIVS nella parte mediana della seduta, accompagnata in esergo dal cognome CRASSIPES nonché — al diritto — l'indicazione della carica di edile curule rivelano che la sella si riferisce a Crassipede. Ma la sella è vuota, il personaggio non c'è.

Anche dopo che Cesare, e poi Antonio e lo stesso Ottaviano avevano rotto il tabù delle effigi, continuano sotto questo profilo a osservarsi vari limiti. Si consideri ad esempio il denario emesso nel 42 dal monetale L. Livineio Regolo per celebrare suo padre, il *praetor* omonimo (*RRC* 494/27; Tav. III nr. 8). Il ritratto del padre compare al diritto, mentre al rovescio la carica di pretore è evocata dalla sella curule vuota, affiancata dai sei fasci littori. La distanza dall'*aureus* di Ottaviano è ancora sensibile: nel denario di Regolo il ritratto è di un defunto e il magistrato non compare assiso sulla sella, a differenza di Ottaviano ¹²⁹.

Queste tappe sono emblematiche e non spetta a noi seguire più minutamente la storia della monetazione tardo-repubblicana ¹³⁰. Sta di fatto che sono almeno due

sellium. Sul denario dell'86 (*RRC* 351) che effigia gli edili Fannio e Critonio in occasione di una distribuzione di frumento, vd. *supra*, nt. 76. Si tratta tuttavia di tipi che non hanno seguito.

¹²⁶ Vd. l'aureo di Silla IMPERATOR ITERUM, 84-83 (*RRC* 359/1), con testa di Venere diademata e sul rovescio due trofei. Cf. *RRC* 367/2; 375/1; 381.

¹²⁷ Anche nel parallelo campo della comunicazione epigrafica, il principato d'Augusto che conosce un forte incremento delle iscrizioni latine segna un mutamento di *habitus*: vd. G. Alföldy, *Augustus und die Inschriften: Tradition und Innovation. Die Geburt der imperialen Epigraphik*, «Gymnasium» 98 (1991), pp. 289 ss.; H. Niquet, *Inscriben als Medium von Propaganda und Selbstdarstellung im 1. Jh. n. Chr.*, in Weber-Zimmermann (hrsg.), *Propaganda - Selbstdarstellung - Repräsentation* cit., pp. 145 ss.

¹²⁸ Schäfer, *Imperii Insignia* cit., pp. 84 ss.

¹²⁹ D.R. Sear, *The History and Coinage of the Roman Emperors 49-27 BC*, London 1998, nr. 177 p. 111.

¹³⁰ Cf. l'approfondito riesame di A. Suspène, *Les effigies monétaires romaines jusqu'à l'apparition du portrait de César: problèmes légaux et politiques*, in stampa in «REA».

i fatti figurativi clamorosi che si concentrano nell'*aureus* del 28: che compaia un personaggio vivente e che non vi sia solo la sella curule, ma sia effigiato lo stesso magistrato assiso, mentre compie un atto giuridico¹³¹.

Nella moneta, Ottaviano è addirittura effigiato su entrambe le facce¹³². La pretesa di un governo autocratico è di rivendicare a sé l'intero potenziale rappresentativo di una moneta: diritto e rovescio diventano entrambi immagini dell'imperatore.

Nel suo aureo, mentre dice di avere restaurato *leges et iura*, Ottaviano appare già in qualche modo come diritto vivente o, per lo meno, guardando al rolo che impugna e allo *scrinium* appoggiato a terra che altri ne contiene, egli ha in mano e ai suoi piedi tutto il diritto.

Dario Mantovani

¹³¹ Anche il primo esempio di *tribunal/suggestus* ricorre in una moneta augustea, l'aureo di Mescinio del 16, con Augusto che elargisce i *suffimenta* (*RIC* 350; foto Tav. II nr. 6; vd. anche *supra*, § 8). Il secondo caso è un denario di C. Sulpicio Platorino, del 13, in cui Augusto e Agrippa siedono insieme su un *subsellium* su un podio (*RIC* 406-407): «Wir kommen damit zum Ergebnis, dass das Tribunal, wofür auch häufig der Begriff suggestus verwendet wird, erst auf den Münzen des Augustus dargestellt worden ist. Die unter Augustus in die Münzpropaganda wieder eingeführte 'Audienzthematik' wird also um dieses Requisite der römischen politischen Wirklichkeit bereichert»: così Gabelmann, *Antike Audienz- und Tribunalszenen* cit., p. 122. È chiaro che la sopraelevazione consentita dal *tribunal* è sfruttata da Augusto come segno di *auctoritas*. Per l'ideologia augustea tramite la monetazione, vd. anche A. Wallace-Hadrill, *Image and Authority in the Coinage of Augustus*, «*JRS*» 76 (1986), pp. 66 ss.

¹³² Alla ricerca di precedenti che preparano quest'innovazione, si può notare che alcuni dei denarii emessi nel 44, che effigiavano Cesare sul diritto, recavano al rovescio la raffigurazione della sua personale divinità tutelare, ossia la *Venus Victrix*: vd. ad es. *RRC* 480/3, descritto poco sopra (nt. 123).

Tav. I



1. Aureo di Ottaviano del 28 a.C. — Esemplare del British Museum
(Foto British Museum, B. McManus)



2. Aureo di Ottaviano del 28 a.C. — Esemplare del Blackburn Museum
(Foto Blackburn and Darwen Council)



3. Cistoforo del 28 a.C. (*RIC* 476 = *RPC* 2203)



4. Aureo di Cossu Lentulo del 12 a.C. (*RIC* 413)



5. Denario di Antonino Pio (*RIC* 290)



6. Aureo di L. Mescinio (*RIC* 350)

Tav. III



7. Denario di P. Furio Crassipede (RRC 356)



8. Denario di L. Livineio Regolo (RRC 494/27)



9. Denario di M. Mezio 44 a.C. (RRC 480/3)